SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Teva»

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Doc Generici»

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Winthrop»

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Sandoz GmBh»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Napro-Dol»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefoic»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elazor»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Libli»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Broncovanil»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keritrina»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilcotil»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceporex»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nofrattil»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flucloxacillina PRC»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril OP Pharma»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Euraconsult»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Genetic Health»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cordarone»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecocain»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloreum»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ioexolo Chemi»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foscavir»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hyalistil»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gluthion»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zadaxin»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dintoina»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depalgos»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solamin»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina Angelini»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calciodie»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mupiskin»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Velamox»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Sinex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeomin»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imukin»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imukin»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alburex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Germed Pliva»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Acido Clavulanico Teva»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bentifen»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaditen»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Hexal»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remodulin»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zatimar»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olux»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nasacort»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Ratiopharm»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diamicron»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dramion»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bemedrex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naropina»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Ethypharm»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loratadina Teva»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meningitec»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Ratiopharm»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Hexal AG»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zatimar»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sarifast»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Nucleus»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Arrow»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transipeg»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Hexal»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granulokine»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zestril»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Climara»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerella»

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2009, n. **19**.

Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonché la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunità anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;

d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;

e) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, del codice;

g) «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice;

i) «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.

Art. 2.

Limiti di intervento del Fondo

1. Il risarcimento del danno patrimoniale garantito dal Fondo è limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.

Art. 3.

Patrimonio del Fondo

1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge.

2. Il Fondo succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Art. 4.

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato nomina il vicepresidente scegliendolo tra i suoi componenti.

2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre anni.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della CONSAP medesima.

4. Il Comitato è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti.

5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del Comitato e sono predisposti dal segretario e sottoscritti dal presidente.

7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura del compenso annuale nonché del gettone di presenza alle adunanze, spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e soggiorno.

Art. 5.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato:

a) adotta gli atti di amministrazione e gli altri atti di organizzazione relativi all'attività e alla gestione del Fondo, compresa l'individuazione dei fabbisogni di personale e di servizi da destinare da parte della CONSAP alle esigenze di funzionamento del Fondo stesso;

b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9;

c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;

d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.

Art. 6.

Presidente del Comitato

1. Il presidente del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta.

2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

Art. 7.

Segretario del Comitato

1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:

a) coordina l'istruttoria degli affari da sottoporre al Comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro;

c) coordina l'esecuzione delle delibere del Comitato su delega del Comitato stesso;

d) coordina la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;

e) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.

Art. 8.

Norme per la nomina dei componenti del Comitato in rappresentanza degli intermediari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. I componenti del Comitato in rappresentanza dei mediatori e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono prescelti nell'ambito di apposite terne di nominativi proposte dalle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 9.

Modalità di intervento del Fondo

1. L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso, possono chiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risarcimento al Fondo, allegando la documentazione relativa ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno, nonché la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di risarcimento al mediatore.

2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.

3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il danno sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali eventualmente il danno è in tutto o in parte non risarcibile.

4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il danno è in tutto o in parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore.

6. Il danneggiato che, anche a causa dell'inattività del mediatore, non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione di detta comunicazione.

7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del codice.

8. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del codice civile.

Art. 10.

Surrogazione del Fondo

1. Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo 9, è surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5, del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.

Art. 11.

Contributi annuali

1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice.

2. Il contributo è versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo può chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di chiedere all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.

Art. 12.

Mancato pagamento dei contributi

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo dà notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per quanto di sua competenza.

2. L'ISVAP comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.

Art. 13.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, comprende le seguenti voci:

a) in entrata:

1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza dell'esercizio;

2) interessi su titoli;

3) interessi attivi diversi;

4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;

5) altre entrate, da indicare analiticamente;

b) in uscita:

1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo 115 del codice e relative spese di liquidazione;

2) spese di funzionamento;

3) oneri patrimoniali e finanziari;

4) altre uscite, da indicare analiticamente.

2. Al rendiconto è allegata una relazione, approvata dal Comitato, che illustra le singole voci del rendiconto.

3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione di cui al comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo approva nei successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla CONSAP è trasmesso entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15.

Situazione patrimoniale

1. Il rendiconto di cui all'articolo 14 è accompagnato da un documento che illustra la situazione patrimoniale del Fondo dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:

a) nell'attivo:

1) le immobilizzazioni finanziarie;

2) i crediti verso i contribuenti;

3) le disponibilità liquide;

4) i ratei e risconti attivi;

5) le altre partite dell'attivo, da indicare analiticamente;

b) nel passivo:

1) il capitale netto;

2) la riserva premi;

3) la riserva sinistri,

4) i ratei e risconti passivi;

5) le altre partite del passivo, da indicare analiticamente.

2. La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'articolo 2, è pari all'intero ammontare dei contributi versati dagli aderenti al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto dei sinistri dell'esercizio pagati o riservati e degli oneri di qualsiasi natura sopportati per la gestione e il funzionamento del Fondo stesso. L'obbligo di accantonamento a riserva cessa quando l'ammontare della riserva premi è pari a quaranta volte l'ammontare del massimale annuo globale per tutti i sinistri previsto dall'articolo 110, comma 3, del Codice.

3. La riserva sinistri è costituita alla fine di ciascun esercizio accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione.

4. L'importo dei sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare dei contributi dell'esercizio stesso è imputato sull'accantonamento della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.

Art. 16.

Vigilanza

1. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero dello sviluppo economico può chiedere in qualunque momento al Fondo notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 154

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13-10-2005 - supplemento ordinario n. 163).

— Si riporta il testo dell'art. 115 del Codice delle assicurazioni private:

«Art. 115. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)*, deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'art. 110, comma 3, e all'art. 112, comma 3.

2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell ' ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.

4. Il Fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul Fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il Fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.

5. Il Fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.».

— Si riporta il testo del 5° comma dell'art. 343 del Codice delle assicurazioni private:

«5. Il Fondo di cui all'art. 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 dell'11 maggio 1985.

6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f)della legge 28 novembre 1984, n. 792 recante «Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione»:

«*f)* aver aderito al Fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attività e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera *g)*. Il Fondo è amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rap-

presentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal Comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo.».

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» ed é pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006.

«3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del «Codice»:

«1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.».

Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 1:

Per l'art. 115 e 343 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 («Codice» delle assicurazioni private)si veda nelle note alle premesse.

L'art. 109, comma 2, lettera *b)*, del «Codice» così recita:

«*b)* i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione».

— Si riporta il testo degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del «Codice».

«3. Salvo quanto previsto all'art. 109, comma 3, ed all'art. 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere *a)* o *b)*, deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.».

«3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del «Codice»:

«1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.».

Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per l'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984,n. 792, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 329 e seguenti del «Codice» - «Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento» e recitano come segue:

«Art. 329 *(Intermediari e periti assicurativi)*. — 1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'art. 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione.

2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.

3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

Art. 330 *(Destinatari delle sanzioni disciplinari)*. — 1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.

2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.

Art. 331 *(Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari)*. — 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.

4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma, 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.

Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.

5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.

7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.».

— Si riporta il testo dell'art. 1917, comma quarto, del codice civile:

«4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [c.p.c. 32, 106, 269].».

Note all'art. 10:

— Per l'art. 115, comma 5 del «codice», si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per l'art. 115, comma 3 del «Codice» si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:

«Art. 47 (R) *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. (R).

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R).

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R).

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».

Note all'art. 14:

— Per l'art. 115 del «Codice» si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per l'art. 110, comma 3 del «Codice», si veda nelle note dell'art. 1.

09G0026

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Viste le dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Palmieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla quasi totalità dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 febbraio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7548/Area II/EE.LL. del 10 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno

l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Palmieri.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02546

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Aprilia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Aprilia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Viste le dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aprilia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cono Giuseppe Federico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aprilia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 gennaio 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da quattro consiglieri personalmente e da altri quindici componenti per il tramite di quattro consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1378/E.L./area II del 30 gennaio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aprilia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cono Giuseppe Federico.

Roma, 13 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Candiolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Candiolo (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Viste le dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Candiolo (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia Terracciano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Candiolo (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 febbraio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento a 20090001017-Area II del 9 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Candiolo (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia Terracciano.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Santopadre e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santopadre (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santopadre (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Mancini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santopadre (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 gennaio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1610 Area II Fasc. 863/09 del 19 gennaio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santopadre (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Mancini.

Roma, 13 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02550

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 13 marzo 2009.

Rettifica all'allegato al decreto 19 novembre 2008 recante la conferma di enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Visto il decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in data 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2009, emanato ai sensi dell'art. 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'elenco allegato al predetto decreto, recante l'indicazione degli enti pubblici non economici oggetto di conferma ai sensi e per gli effetti del citato articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Vista la nota prot. n. 2721 in data 30 gennaio 2009, del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stata segnalata un'inesatta denominazione dell'ente indicato al numero 3) del sopra menzionato elenco;

Ritenuto che occorre procedere alla correzione del predetto errore materiale evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico;

Decretano:

Art. 1.

1. Nell'elenco allegato al decreto specificato in premessa, al numero 3), al posto delle parole «Cassa Conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto» leggasi «Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2009

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

09A02908

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 2009.

Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rimpatri. Annualità 2008.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attruibuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorità responsabile del Fondo il Direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 della decisione (2007/575/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del Programma pluriennale 2008-2013, approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, che prevede 10.456.981,48 euro per l'annualità 2008;

Considerato che il Programma annuale 2008 approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, prevede azioni da realizzarsi per il tramite sia di «progetti di sistema» e sia di progetti «a valenza territoriale»;

Visto l'art. 10 della decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate mediante progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul territorio;

Visto il Programma annuale 2008 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti a valenza territoriale;

Decreta:

Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale» per il Programma annuale 2008:

€ 20.008,48 per l'Azione 1.1.1. «Rilevazione delle principali comunità di immigrati in Italia, al fine di individuare i principali luoghi di aggregazione degli immigrati che potrebbero optare per il rimpatrio volontario»;

€ 18.564,00 per l'Azione 1.1.2. «Intensificare la capacità di informare i potenziali immigrati che potrebbero beneficiare del rimpatrio in merito alle opzioni offerte ai sensi del rimpatrio volontario assistito e dello schema di reintegrazione»;

€ 1.335.780,00 per l'Azione 1.2.1. «Programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione nei Paesi di origine per specifici gruppi vulnerabili»;

€ 325. 655,00 per l'Azione 3.1.1. «Creare un network di riferimento a livello di operatori, di autorità locali e di ONG nonché di Ambasciate e Consolati di Paesi di origine».

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a euro 1.700.007,48.

Con successivo atto sarà individuato uno schema di avviso per la selezione di progetti «a valenza territoriale» che definisce l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Per le restanti azioni del Programma annuale 2008, o parti di esse, verranno attuati mediante interventi realizzati direttamente da questa Amministrazione in qualità di Organo esecutivo, avvalendosi della competenza istituzionale del Dipartimento per la pubblica sicurezza.

Roma, 10 marzo 2009

L'autorità responsabile: FORLANI

09A02812

DECRETO 10 marzo 2009.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri. Annualità 2008.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attribuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorità responsabile del fondo il direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 della decisione (2007/575/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del Programma pluriennale 2008-2013, approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, che prevede 10.456.981,48 euro per l'annualità 2008;

Considerato che il Programma annuale 2008 approvato con decisione della Commissione europea CE (2008) 8445 del 19 dicembre 2008, prevede azioni da realizzarsi per il tramite sia di «progetti di sistema» e sia di progetti «a valenza territoriale»;

Visto l'art. 10 della decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate mediante progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul territorio;

Visto il Programma annuale 2008 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti a valenza territoriale;

Decreta:

Sono adottati gli allegati avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri, che costituiscono unitamente a tutti i modelli, parte integrante del presente provvedimento.

Gli avvisi saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet http://www.interno.it/

Roma, 10 marzo 2009

L'autorità responsabile: FORLANI

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri: Azione 1.1.1 e Azione 1.1.2 - Annualità 2008.

Avviso adottato con decreto del 10 marzo 2009 dell'Autorità Responsabile, Direttore Centrale dei servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

1. DEFINIZIONI

Fondo: il Fondo europeo per i Rimpatri (FR o Fondo) come istituito dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE) per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori».

Decisioni: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE) che istituisce il FR e Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 C(2008) 796 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE.

Orientamenti strategici: Decisione della Commissione del 30 novembre 2007 (2007/837/CE) recante applicazione della decisione n. 2007/575/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013. L'articolo 18, paragrafo 2, della Decisione n. 2007/575/CE prevede che per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applichino in particolare le Priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni.

Autorità Responsabile: Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, individuato quale Autorità Responsabile del FR.

Programma pluriennale: art. 19 Decisione 2007/575/CE. Approvato con Decisione C(2008)8445 del 19 dicembre 2008.

Programma annuale: art. 21 Decisione 2007/575/CE. Programma annuale 2008 approvato con Decisione C(2008)8445 del 19 dicembre 2008.

Azioni: linee di intervento previste per ogni Priorità individuata dagli orientamenti strategici. Ad ogni Azione il Programma annuale collega gli obiettivi che devono essere perseguiti all'interno delle proposte progettuali.

Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione: schema di rimpatrio che comprende – nei casi previsti - l'assistenza finanziaria ed organizzativa per il ritorno, includendo anche misure di reintegrazione – ove applicabili - offerte al migrante e ai suoi familiari.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare le seguenti Azioni individuate nel Programma annuale 2008:

1. **Azione 1.1.1** - *"Rilevazione delle principali comunità di immigrati in Italia, al fine di individuare i principali luoghi di aggregazione degli immigrati potrebbero optare per il rimpatriio volontario"* inserita nel Programma annuale 2008, nell'ambito della Priorità 1 - "sostegno agli Stati membri nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri", Priorità Specifica 1 "programmi di rimpatrio volontario assistito".
2. **Azione 1.1.2** - *"Intensificare la capacità di informare i potenziali immigrati che potrebbero beneficiare del Rimpatrio in merito alle opzioni offerte ai sensi del Rimpatrio volontario assistito e dello schema di reintegrazione"* inserita nel Programma annuale 2008, nell'ambito della Priorità 1 - "sostegno agli Stati membri nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri", Priorità Specifica 1 "programmi di rimpatrio volontario assistito".

L'attuazione dell'Azione 1.1.2 *"Intensificare la capacità di informare i potenziali immigrati che potrebbero beneficiare del Rimpatrio in merito alle opzioni offerte ai sensi del Rimpatrio volontario assistito e dello schema di reintegrazione"* è da intendersi obbligatoria per il Soggetto Proponente mentre è opzionale per l'Amministrazione in quanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'attuazione della stessa nel caso i risultati ottenuti dall'Azione 1.1.1, propedeutica all'Azione 1.1.2, non soddisfino – ad insindacabile giudizio dell'Autorità Responsabile – gli obiettivi attesi.

Di seguito vengono precisate le procedure relative alla presentazione dei progetti riferibili all'Azione in oggetto, i criteri di ammissibilità, i criteri generali di valutazione oltre alle modalità di assegnazione, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Si rimanda al Programma annuale 2008 per le specifiche relative all'Azione in merito ai beneficiari previsti dalla Convenzione di Sovvenzione, all'articolazione, ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il Fondo in parola e ai criteri di valutazione degli stessi.

Costituiscono parte integrante del presente avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti scaricabili dal sito internet http://www.interno.it: Decisione 3 maggio 2007 (2007/575/CE) che istituisce il FR, Decisione 5 marzo 2008 C(2008) 796 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE, Programma Pluriennale 2008-2013 e Annuale 2008.

2.1 Obiettivi

Obiettivo ultimo dell'Azione 1.1.1 è quello di accrescere la conoscenza circa la dislocazione ed il profilo socioculturale degli immigrati ammissibili ai programmi di rimpatrio assistito per impostare le azioni di sensibilizzazione e informazione sull'opzione del Rimpatrio Volontario Assistito che meglio si adattino alle modalità di comunicazione di ciascuna comunità.

Obiettivo ultimo dell'Azione 1.1.2 è quello di raggiungere, con migliore efficacia, il maggior numero di potenziali fruitori del Rimpatrio Volontario Assistito attraverso una campagna informativa mirata che tenga

conto delle specifiche modalità di comunicazione di ciascuna comunità rilevate attraverso l'attuazione dell'Azione 1.1.1.

Entrambi gli obiettivi, finalizzati a garantire una più efficiente ed efficace divulgazione dell'opzione del rimpatrio volontario presso i migranti irregolari, devono – conseguentemente - essere condotti con la massima continuità progettuale ed una stretta sequenzialità e coerenza.

2.2 Attività

Le attività progettuali relative all'Azione 1.1.1., in quanto propedeutiche all'Azione 1.1.2, dovranno:

a) prevedere l'organizzazione di un'indagine preliminare sulle principali sei comunità di immigrati in Italia e la localizzazione e individuazione dei luoghi di aggregazione, ricercando anche quei soggetti "dispersi" sul territorio che, magari, hanno visto venir meno la loro motivazione migratoria e per questo essere più disponibili nei confronti dell'opzione di rimpatrio volontario assistito;

b) consentire l'individuazione di altrettanti gruppi target attraverso i quali, anche con l'ausilio di mediatori culturali, far emergere e rilevare le caratteristiche socioculturali di ciascuna comunità rappresentata, il grado di integrazione/esclusione sociale, gli eventuali leader di comunità, l'accesso ai media o altri strumenti di comunicazione (internet, TV satellitare, stampa, ecc.);

c) identificare il contenuto delle azioni comunicative in base alla specificità di ciascuna comunità mappata e metterne a punto le modalità realizzative in maniera più efficace e diretta (obiettivi, destinatari, media mix, tempistiche).

Le attività previste dall'Azione 1.1.2 si realizzano all'interno di una campagna informativa e di comunicazione, tramite l'utilizzo dei media ritenuti più diretti nei confronti delle comunità target (brochure, poster, volantini, annunci stampa, eventi, ecc.) aventi per tema l'opzione del rimpatrio volontario assistito e dello schema di reintegrazione nei Paesi di provenienza, che tenga conto delle specificità emerse dall'attuazione dell'Azione 1.1.1.

2.3 Risultati attesi

Il risultato atteso dall'Azione 1.1.1 è la localizzazione e mappatura delle sei principali comunità di immigrati in Italia nonché l'identificazione dei contenuti (intesi anche come raccolta delle informazioni reperite tramite strumenti di indagine: interviste, key actors, focus group, ecc.) e delle modalità oggetto di piani di comunicazione specifici e preferenziali le cui forme e contenuti verranno elaborati durante l'attuazione dell'Azione 1.1.2.

Il risultato atteso per l'Azione 1.1.2 è l'elaborazione di materiali/canali informativi e l'attuazione di azioni comunicative specifiche e ritenute più idonee per ciascuna comunità, sulla base dei risultati ottenuti dall'attuazione dell'Azione 1.1.1.

Il risultato complessivo delle Azioni può essere rilevato attraverso:

- ♦ il maggiore interesse nei confronti delle opzioni di rimpatrio assistito e reintegrazione nel Paese di provenienza da parte dei soggetti potenzialmente destinatari;

- maggiori contatti diretti con immigrati da sottoporre al rimpatrio assistito e reintegrazione nel Paese di provenienza.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare progetti le università, gli istituti di ricerca, le organizzazioni non governative o intergovernative, le associazioni (comprese le fondazioni) sia in forma singola che associata, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso. Costituisce elemento di apprezzamento l'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.
È considerato un criterio premiante l'aver realizzato, nel quinquennio 2004-2008, progetti per attività analoghe a quelle previste dall'Avviso in materia di rimpatrio.

In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde alla Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, fermo restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il Soggetto Proponente dovrà presentare, secondo le modalità indicate e a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità; e in caso di presentazione della domanda in forma associata, l'indicazione dell'ente capofila;

b) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**; di tali progetti possono essere prodotte referenze come da **Modello C**;

c) proposta progettuale che deve essere redatta secondo il **Modello D**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando i modelli MS Word e Excel scaricabili dal sito internet http://www.interno.it;

d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, ciascun Partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello E**;

e) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione;
f) per le associazioni e le organizzazioni, copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al precedente punto 3., dovranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Ai fini dell'ammissibilità ciascun progetto dovrà necessariamente risultare coerente con le Priorità del Programma pluriennale e con le Azioni del Programma annuale.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto Proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.
A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

Sono destinatari finali dei progetti i gruppi di riferimento ai sensi dell'art. 7 della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE).

5.2 Durata

Ciascuna Azione sarà avviata a seguito della firma di singola Convenzione di Sovvenzione, di cui al successivo art. 14, con l'Autorità Responsabile. Per le particolarità illustrate nel presente Avviso, l'Azione 1.1.1 dovrà concludersi entro il 31 luglio 2009 in modo da consentire all'Autorità Responsabile di valutarne i risultati e procedere – a suo insindacabile giudizio – all'eventuale attuazione dell'Azione 1.1.2 che dovrà concludersi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2009.

5.3 Ambito territoriale

La ricaduta del progetto e l'ambito territoriale dell'intervento dovrà essere nazionale.

5.4 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle Priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/837/CE) le progettualità ricadenti nelle presenti Azioni devono

necessariamente essere in linea con la Priorità specifica n.1: *"programmi di rimpatrio volontario assistito"* inserita all'interno della Priorità 1 "Sostegno agli Stati membri nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri".

5.5 Innovatività e trasferibilità delle progettualità proposte

Per quanto attiene gli aspetti contenutistici delle proposte progettuali, si evidenzia l'opportunità che le stesse siano caratterizzate da innovatività, approccio plurisettoriale, integrazione con le altre Azioni già avviate per quanto riguarda il territorio prescelto come zona di intervento e/o tipologia di soluzioni proposte.

Si precisa che, in caso di finanziamento, ogni soluzione innovativa prodotta all'interno dei progetti dovrà essere disponibile ed utilizzabile dall'Autorità Responsabile del Fondo.

5.6 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti **per ciascuna Azione** dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello D** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello E** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso siano disponibili le lettere di referenze, queste dovranno essere presentate utilizzando il **Modello C** "Lettera di Referenze". Parimenti, nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, deve essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione del **Modello C** "Lettere di Referenze" e della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. COSTI AMMISSIBILI E PIANO FINANZIARIO

Per **ciascuna Azione** dovrà essere redatto il piano finanziario previsto, utilizzando lo schema presente nell'allegato **Modello D** e nel rispetto delle spese ammissibili, in linea con quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

Nello specifico, il piano finanziario di ciascuna Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del soggetto proponente/beneficiario finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'Azione 1.1.1 ammontano a € 20.000,00; quelle relative al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'Azione 1.1.2. (Azione opzionale) ammontano a € 18.564,00.

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili, di cui verrà finanziato il progetto che risulta primo secondo l'ordine della graduatoria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, disponibile sul sito internet http://www.interno.it;

Ogni proposta progettuale dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione indicata al precedente art. 4 e redatta come da modelli predisposti e disponibili all' indirizzo internet sopra citato.

I progetti dovranno pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);
- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri - Annualità 2008 – Azione 1.1.1 e Azione 1.1.2*".**

La busta dovrà includere per ciascun progetto (e dunque per ciascuna Azione) la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo e un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il **Modello D** e i relativi Allegati debitamente compilati in formato MS Excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma
(Ufficio I "Pianificazione dei Servizi per l'Immigrazione e l'Asilo" - Archivio/piano I/stanza 77)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Saranno considerate inammissibili, e pertanto escluse dalla valutazione, le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti previsti dal presente Avviso;
d) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all' art. 4;
e) pervenuti all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
f) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;
g) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
h) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
i) che prevedano un budget superiore alla dotazione finanziaria prevista per ciascuna Azione come indicato al punto 7 del presente Avviso;
j) che risultino presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto singolarmente e/o in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni Tecniche di Valutazione composte da un Presidente e due commissari.

La Commissione procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento a requisiti oggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*30*
- Cantierabilità	*10*
- Capacità di Governance del progetto	*15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*10*
Totale	*100*

Ai fini dell'idoneità, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione ai Soggetti Beneficiari.

I Soggetti Beneficiari stipuleranno con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

La mancata accettazione dei progetti sarà motivata e risulterà agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione C(2008) 796, si procederà alla sottoscrizione della "Convenzione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796 e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile in caso di controlli, come previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

Ciascun progetto relativo alla specifica Azione dovrà essere oggetto di rendicontazione autonoma e separata.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni, come previsti dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796, sulla corretta esecuzione del progetto ovvero coordinare le attività di controllo, avvalendosi delle Prefetture, e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale.

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convezione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Soggetto Beneficiario.

18. SANZIONI E REVOCHE

Il contributo può essere revocato in caso di:

a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 16 del presente Avviso;
b) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
c) grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) oltre che nel fornire i dati di monitoraggio;

d) difformità tra il progetto approvato e le realizzazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il Fondo;
f) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione dall'Autorità Responsabile. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme indebitamente erogate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea C(2008)796 del 5 marzo 2008 in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:

dlci.fondorimpatri@interno.it non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet http://www.interno.it.

Parimenti sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso.

23. ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello B "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008";

- Modello C “Lettera di referenze” (eventuale);
- Modello D “Modello per la presentazione dei progetti” e gli allegati al Modello D in formato MS Excel;
- Modello E “Dichiarazione del Partner di Progetto” (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa Martha Elisabeth Anna Matscher, e-mail martha.matscher@interno.it

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
Giuseppe Forlani

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri: Azione 1.2.1 - Annualità 2008.

Avviso adottato con decreto del 10 marzo 2009 dell'Autorità Responsabile, Direttore Centrale dei servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

1. DEFINIZIONI

Fondo Europeo per i Rimpatri (FR o Fondo): istituito dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE) per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori».

Decisioni: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE) che istituisce il FR e Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (C(2008) 796) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE.

Orientamenti strategici: Decisione della Commissione del 30 novembre 2007 (2007/837/CE) recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013. L'articolo 18, paragrafo 2, della Decisione n. 2007/575/CE prevede che per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applichino in particolare le Priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni.

Autorità Responsabile: Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, individuato quale Autorità Responsabile del FR.

Programma pluriennale: art. 19 Decisione 2007/575/CE. Approvato con Decisione C(2008)8445 del 19 dicembre 2008.

Programma annuale: art. 21 Decisione 2007/575/CE. Programma annuale 2008 approvato con Decisione C(2008)8445 del 19 dicembre 2008.

Azioni: linee di intervento previste per ogni Priorità individuata dagli orientamenti strategici. Ad ogni Azione il Programma annuale collega gli obiettivi che devono essere perseguiti all'interno delle proposte progettuali.

Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione: schema di rimpatrio che comprende l'assistenza finanziaria ed organizzativa per il ritorno, includendo anche misure di reintegrazione – ove applicabili - offerte al migrante e ai suoi familiari.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare l'**Azione 1.2.1** - *"Programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e di Reintegrazione nei Paesi di origine per specifici gruppi vulnerabili"* inserita nel Programma annuale 2008, nell'ambito della Priorità 1 - "sostegno agli Stati membri nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri", Priorità specifiche n.1 (*"programmi di rimpatrio volontario assistito"*), n.2 (*"incentivi in contanti e misure per tenere conto della situazione specifica dei soggetti più vulnerabili"*) e n.3 (*"piani integrati per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi o di apolidi non contemplato dagli accordi di riammissione della Comunità o dagli accordi di riammissione bilaterali nei paesi d'origine, di precedente residenza o di transito con i quali la cooperazione nel settore del rimpatrio è estremamente complessa"*).

Di seguito vengono precisate le procedure relative alla presentazione dei progetti riferibili all'Azione in oggetto, i criteri di ammissibilità, i criteri generali di valutazione oltre alle modalità di assegnazione, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Si rimanda al Programma annuale 2008 per le specifiche relative all'Azione in merito ai beneficiari previsti dalla Convenzione di Sovvenzione, all'articolazione, ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il Fondo in parola e ai criteri di valutazione degli stessi.

Costituiscono parte integrante del presente avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti scaricabili dal sito internet http://www.interno.it: Decisione 3 maggio 2007 (2007/575/CE) che istituisce il FR, Decisione 5 marzo 2008 C(2008) 796 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE, Programma Pluriennale 2008-2013 e Annuale 2008.

2.1 Obiettivi

Obiettivo ultimo dell'Azione è quello di favorire una politica di rimpatri più dignitosa, accessibile e sostenibile per gli immigrati di paesi terzi appartenenti a specifici gruppi individuati come vulnerabili, ossia:

- richiedenti asilo;
- cittadini di paesi terzi che beneficiano di forme di protezione internazionale;
- cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- richiedenti asilo denegati o rinunciatari;
- vittime di tratta e casi assimilabili che intendono rinunciare al programma nazionale (art. 18 del D.lgs n. 286/98 e art.13 della legge 228/2003) e optano per il rimpatrio volontario assistito;
- casi umanitari (persone immigrate in condizioni di vulnerabilità e di grave disagio: disabili, donne sole con bambini, anziani, persone con problemi di salute e/o mentali, etc);

Sono escluse le persone destinatarie di un provvedimento di espulsione.

Pertanto, con l'Azione si intende promuovere e concretamente sostenere l'accesso agli schemi di Rimpatrio Volontario Assistito e di Reintegrazione da parte degli immigrati particolarmente vulnerabili, prevedendo altresì percorsi di reintegrazione socio-economica nel Paese d'origine per le vittime di tratta e casi assimilabili.

2.2 Attività

La presente Azione ha come oggetto il rimpatrio volontario assistito di 400 immigrati appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 2.1, prevedendo anche l'erogazione degli incentivi in contanti previsti (indennità di trasferimento e reintegrazione). Dei 400 beneficiari dell'Azione di rimpatrio volontario, 200 immigrati saranno anche destinatari di interventi specifici (borse lavoro, sussidio di insediamento e sussidio di reintegrazione) per la reintegrazione nel paese di origine.

A tal fine, si prevedono le seguenti attività di dettaglio:

a) individuazione dei gruppi idonei ai sensi dello schema di Rimpatrio Volontario Assistito e di Reintegrazione nei Paesi di origine in conformità con la normativa italiana e le norme di idoneità dell'Unione Europea;

b) registrazione delle istanze di Rimpatrio Volontario Assistito e di Reintegrazione e specifica consulenza individuale per pianificare il rimpatrio e (ove previsto) la reintegrazione prima della partenza, in stretta collaborazione con i Paesi di rimpatrio, qualora sia possibile;

c) dopo la verifica della reale propensione al rimpatrio e della sussistenza delle condizioni necessarie al rientro dell'interessato nel paese di origine, invio di ogni "proposta di programma individuale/personalizzata di rimpatri" all'Autorità Responsabile ai fini dell'autorizzazione per l'attuazione;

d) erogazione ai 400 beneficiari previsti di un importo pari a € 400,00 quale "indennità di trasferimento e reintegrazione" secondo le modalità definite nella Convenzione di Sovvenzione;

e) organizzazione dei viaggi, assistenza all'aeroporto per la partenza e, ove necessario, individuazione dell'accompagnamento sanitario e non e/o trattamento di particolari esigenze di salute degli immigrati da sottoporre al rimpatrio.

In particolare, per i 200 beneficiari destinatari di interventi specifici di reintegrazione nei Paesi di origine, si prevedono le seguenti attività:

f) definizione del piano di reintegrazione e dell'utilizzo della relativa assegnazione (di cui al successivo punto f) ai fini dell'inserimento in corsi di formazione professionale, per l'avviamento al lavoro dipendente o autonomo, per motivi sanitari, ovvero correlati all' istruzione o all'insediamento abitativo;

g) erogazione di un ulteriore importo pari a €1.100,00, che dovrà essere utilizzato in conformità con il progetto concordato con l'immigrato che ritorna nel suo Paese e con le modalità definite nella Convenzione di Sovvenzione;

h) monitoraggio della sostenibilità della reintegrazione per mezzo di valutazioni sul posto.

Inoltre, saranno previste attività finalizzate al rafforzamento della collaborazione con le Autorità dei Paesi di origine (in Italia e all'estero) per il rilascio veloce dei relativi documenti di viaggio nonché per il monitoraggio sull'andamento dei casi di rimpatrio assistito.

2.3 Risultati attesi

Il risultato atteso dalla presente Azione consiste nel rimpatrio di 400 immigrati appartenenti alle categorie di cui al punto 2.1. Di questi, fino a 200 casi dovranno essere positivamente reintegrati e monitorati.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare progetti le organizzazioni non governative o intergovernative, le associazioni (comprese le fondazioni) sia in forma singola che associata, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso. Costituisce elemento di apprezzamento l'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

Sono considerati premianti i seguenti criteri:

a) aver realizzato, nel quinquennio 2004-2008, progetti per attività analoghe a quelle previste dall'Avviso in materia di rimpatrio;
b) aver disponibilità immediata di strutture o servizi idonei a fornire assistenza alla reintegrazione in paesi extraeuropei, anche mediante istituzioni corrispondenti.

In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde alla Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, fermo restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il Soggetto Proponente dovrà presentare, secondo le modalità indicate e a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità; e in caso di presentazione della domanda in forma associata, l'indicazione dell'ente capofila;
b) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel

settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**; di tali progetti possono essere prodotte referenze come da **Modello C**;

c) nel caso di progetti presentati da più soggetti in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, ciascun partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello E**;
d) proposta progettuale che deve essere redatta secondo il **Modello D**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando i modelli MS Word e Excel scaricabili dal sito internet http://www.interno.it;
e) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione.
f) per le associazioni e le organizzazioni, copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al precedente punto 3., dovranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Ai fini dell'ammissibilità ciascun progetto dovrà necessariamente risultare coerente con le Priorità del Programma pluriennale e con le Azioni del Programma annuale.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto Proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.

A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

Sono destinatari finali del progetto i gruppi di riferimento ai sensi degli artt. 5 e 7 della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE).

5.2 Durata

I progetti dovranno iniziare a seguito della firma della Convenzione di Sovvenzione con l'Autorità Responsabile, di cui al successivo art. 14, e dovranno essere conclusi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2009.

5.3 Ambito territoriale

La ricaduta del progetto e l'ambito territoriale dell'intervento dovrà essere nazionale.

5.4 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle Priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/837/CE) le progettualità ricadenti nella presente Azione devono necessariamente essere in linea con almeno una delle seguenti Priorità specifiche, individuate all'interno della Priorità 1 - "sostegno agli Stati membri nello sviluppo di un approccio comune per la gestione dei rimpatri":

a) Priorità specifica n.1 (*"programmi di rimpatrio volontario assistito"*);
b) Priorità specifica n.2 (*"incentivi in contanti e misure per tenere conto della situazione specifica dei soggetti più vulnerabili"*)
c) Priorità specifica n.3 (*"piani integrati per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi o di apolidi non contemplato dagli accordi di riammissione della Comunità o dagli accordi di riammissione bilaterali nei paesi d'origine, di precedente residenza o di transito con i quali la cooperazione nel settore del rimpatrio è estremamente complessa"*).

5.5 Innovatività e trasferibilità delle progettualità proposte

Per quanto attiene gli aspetti contenutistici delle proposte progettuali, si evidenzia l'opportunità che le stesse siano caratterizzate da innovatività, approccio plurisettoriale, integrazione con le altre azioni già avviate per quanto riguarda il territorio prescelto come zona di intervento e/o tipologia di soluzioni proposte.

Parimenti saranno privilegiati i progetti che presentano caratteri di sperimentalità tali da rendere il progetto medesimo suscettibile di essere replicato in contesti analoghi a quello di originaria realizzazione.

Si precisa che, in caso di finanziamento, ogni soluzione innovativa prodotta all'interno dei progetti dovrà essere disponibile ed utilizzabile dall'Autorità Responsabile del Fondo.

5.6 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti **per ciascuna Azione** dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello D** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello E** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso siano disponibili le lettere di referenze, queste dovranno essere presentate utilizzando il **Modello C** "Lettera di Referenze". Parimenti, nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, deve essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione del **Modello C** "Lettere di Referenze" e della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere

comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. COSTI AMMISSIBILI E PIANO FINANZIARIO

Per **ciascuna Azione** dovrà essere redatto il piano finanziario previsto, utilizzando lo schema presente nell'allegato **Modello D** e nel rispetto delle spese ammissibili, in linea con quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

Nello specifico, il piano finanziario dell'Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del soggetto proponente/beneficiario finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso ammontano a € 1.335.780,00.

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili, di cui, secondo l'ordine della graduatoria, verranno finanziati i progetti fino alla capienza delle risorse stanziate per l'Azione medesima.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, disponibile sul sito internet http://www.interno.it.

La proposta progettuale dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione indicata al precedente art. 4 e redatta come da modelli predisposti e disponibili all' indirizzo internet sopra citato.

I progetti dovranno pervenire in busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);

- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri - Annualità 2008 – Azione 1.2.1*".**

La busta dovrà includere la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo e un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il **Modello D** e i relativi Allegati debitamente compilati in formato MS excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma

(Ufficio I "Pianificazione dei Servizi per l'Immigrazione e l'Asilo" - Archivio/piano I/stanza 77)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Saranno considerate inammissibili ed escluse, pertanto, dalla valutazione, le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti previsti dal presente Avviso;
d) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all' art. 4;
e) pervenuti all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
f) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;
g) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
h) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;

i) che prevedano un budget superiore alla dotazione finanziaria dell'Azione 3.1.1 ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso;

j) che risultino presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto singolarmente e/o in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione Tecnica di Valutazione composte da un Presidente e due commissari.

La Commissione procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*30*
- Cantierabilità	*10*
- Capacità di Governance del progetto	*15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*10*
Totale	*100*

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione ai Soggetti Beneficiari.

I Soggetti Beneficiari stipuleranno con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

La mancata accettazione dei progetti sarà motivata e risulterà agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione C(2008) 796, si procederà alla sottoscrizione della "Convenzione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796 e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile in caso di controlli, come previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni, come previsti dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796, sulla corretta esecuzione del progetto ovvero coordinare le attività di controllo, avvalendosi delle Prefetture, e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale.

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convezione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Soggetto Beneficiario.

18. SANZIONI E REVOCHE

Il contributo può essere revocato in caso di:

a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 16 del presente Avviso;
b) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
c) grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) oltre che nel fornire i dati di monitoraggio;
d) difformità tra il progetto approvato e le realizzazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il Fondo;
f) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione dall'Autorità Responsabile. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme indebitamente erogate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea C(2008)796 del 5 marzo 2008 in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
dlci.fondo.rimpatri@interno.it non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet http://www.interno.it.
Parimenti sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso.

23. ALLEGATI

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello B "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008";
- Modello C "Lettera di referenza" (eventuale);
- Modello D "Modello per la presentazione dei progetti" e gli allegati al Modello D in formato MS Excel;
- Modello E "Dichiarazione del Partner di Progetto" (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa Martha Elisabeth Anna Matscher, e-mail martha.matscher@interno.it

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Giuseppe Forlani

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri: Azione 3.1.1 - Annualità 2008.

Avviso adottato con decreto del 10 marzo 2009 dell'Autorità Responsabile, Direttore Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Dipartimento dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno.

1. DEFINIZIONI

Fondo Europeo per i Rimpatri (FR o Fondo): istituito dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE) per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori».

Decisioni: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE) che istituisce il FR e Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (C(2008) 796) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE.

Orientamenti strategici: Decisione della Commissione del 30 novembre 2007 (2007/837/CE) recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013. L'articolo 18, paragrafo 2, della Decisione n. 2007/575/CE prevede che per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applichino in particolare le Priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni.

Autorità Responsabile: Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, individuato quale Autorità Responsabile del FR.

Programma pluriennale: art. 19 Decisione 2007/575/CE. Approvato con Decisione C(2008)8445 del 19 dicembre 2008.

Programma annuale: art. 21 Decisione 2007/575/CE. Programma annuale 2008 approvato con Decisione C(2008)8445 del 19 dicembre 2008.

Azioni: linee di intervento previste per ogni Priorità individuata dagli orientamenti strategici. Ad ogni Azione il Programma annuale collega gli obiettivi che devono essere perseguiti all'interno delle proposte progettuali.

Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione: schema di rimpatrio che comprende l'assistenza finanziaria ed organizzativa per il ritorno, includendo anche misure di reintegrazione – ove applicabili - offerte al migrante e ai suoi familiari.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare l'**Azione 3.1.1** - *"Creazione di una rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia"* inserita nel Programma annuale 2008, nell'ambito della Priorità 3 - "sostegno a strumenti innovativi specifici (inter)nazionali per la gestione dei rimpatri", Priorità Specifica n.2 *"favorire la cooperazione con le autorità rappresentanti i Paesi di origine in Italia"*.

Di seguito vengono precisate le procedure relative alla presentazione dei progetti riferibili all'Azione in oggetto, i criteri di ammissibilità, i criteri generali di valutazione oltre alle modalità di assegnazione, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Si rimanda al Programma annuale 2008 per le specifiche relative all'Azione in merito ai beneficiari previsti dalla Convenzione di Sovvenzione, all'articolazione, ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il Fondo in parola e ai criteri di valutazione degli stessi.

Costituiscono parte integrante del presente avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti scaricabili dal sito internet http://www.interno.it: Decisione 3 maggio 2007 (2007/575/CE) che istituisce il FR, Decisione 5 marzo 2008 C(2008) 796 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE, Programma Pluriennale 2008-2013 e Annuale 2008.

2.1 Obiettivi

Obiettivo ultimo dell'Azione è quello di diffondere la conoscenza dell'opzione del Rimpatrio Volontario Assistito e della Reintegrazione nei Paesi di provenienza (di seguito anche "rimpatrio volontario") fra gli immigrati potenzialmente interessati, sensibilizzare e rendere più effettivo il ricorso a questo strumento, attraverso la creazione ed il consolidamento di un network di riferimento a livello di staff e di autorità locali e la promozione della cooperazione con le autorità rappresentanti i Paesi di origine in Italia.

Nello specifico, con questa Azione si intendono avviare attività di analisi dei fabbisogni operativi dei diversi soggetti chiamati a cooperare, campagne di informazione, interventi formativi e altre azioni di supporto rivolte ai diversi attori coinvolti nei percorsi di rimpatrio volontario (quali autorità locali, organi della società civile, altre associazioni che si occupano di immigrati nonché le Ambasciate ed i Consolati), al fine di:

- sviluppare il network di riferimento sul rimpatrio volontario e favorire l'efficace cooperazione tra gli attori;
- rafforzare la capacità dei soggetti coinvolti di promuovere il rimpatrio volontario presso i potenziali beneficiari, consolidare le procedure ed i canali di comunicazione fra le autorità e gli immigrati che potrebbero optare per il rimpatrio volontario;
- contribuire a rendere il rimpatrio volontario più efficace a livello nazionale, migliorando l'organizzazione e l'attuazione dei rimpatri volontari.

2.2 Attività

L'Azione oggetto del presente Avviso prevede la realizzazione delle seguenti attività di dettaglio:

- Organizzazione di 21 sessioni informative e di sensibilizzazione (workshop) in Italia (una sessione per ogni Regione e Provincie Autonome), al fine di informare il network di riferimento sul Rimpatrio Volontario Assistito e sulla Reintegrazione, condividere esperienze e pratiche inerenti ai rimpatri;
- Realizzazione di 3 sessioni formative rivolte al network di riferimento sulla metodologia di Rimpatrio Volontario al fine di incentivare la capacità di penetrazione presso gli immigrati potenziali beneficiari;
- Organizzazione di 6 riunioni con i rappresentanti delle Ambasciate e dei Consolati che in Italia rappresentano i principali Paesi di origine degli immigrati interessati e che svolgono un ruolo importante nel fornire titoli di viaggio nonché un supporto all'identificazione degli immigrati;
- Effettuare l'analisi delle esigenze dei singoli attori coinvolti, in termini di fabbisogni informativi, organizzativi e/o procedurali;
- Individuazione dei requisiti funzionali ed operativi per la creazione ed il consolidamento del network tra gli attori coinvolti, individuando gli strumenti e le forme di integrazione più idonee anche attraverso l'utilizzo di reti già esistenti;
- Elaborazione di ipotesi sulle modalità di individuazione, organizzazione e funzionamento di 6 Focal Point Regionali, che dovranno costituire dei punti di riferimento per il network e dei centri per la formazione degli Enti Locali sul Rimpatrio Volontario Assistito e sulla Reintegrazione;
- Realizzazione di almeno 3.000 unità di materiale apposito (brochure, manifesti, depliants) nelle principali lingue degli immigrati interessati, sull'opzione del Rientro Volontario Assistito e della Reintegrazione, da distribuire tramite il network di riferimento fra i potenziali beneficiari.

Tali attività saranno rivolte agli attuali componenti del network di riferimento nazionale individuati fra:

- autorità locali (Prefetture, Uffici di Polizia, Comuni, Enti Regionali, Province, Enti gestori dei centri di prima e seconda accoglienza, ecc.);
- società civile (ONG che si occupano dei centri di accoglienza, ONG elencate nel seconda sezione del registro di enti ed associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati - art. 52, comma 1, lett. b, D.P.R. 394/99) e associazioni che si occupano di immigrati;
- i Rappresentanti dei Paesi di origine degli immigrati maggiormente interessati e coinvolti nelle attività di rimpatrio volontario.

2.3 Risultati attesi

Nel complesso, con la presente Azione si intendono raggiungere i seguenti risultati:

- Massima sensibilizzazione sulle opzioni del rimpatrio volontario e consolidamento dei percorsi di cooperazione per l'identificazione tempestiva dei immigrati potenzialmente interessati anche al fine dell'emissione dei titoli di viaggio;
- Definizione dei fabbisogni operativi dei soggetti attualmente coinvolti nel network nazionale sul rimpatrio volontario, individuazione dei requisiti funzionali e d'integrazione tra le reti esistenti e/o da progettare, delle forme organizzative e delle modalità di coinvolgimento più idonee per la creazione ed il consolidamento del network stesso;
- Miglioramento della cooperazione con le autorità rappresentanti i Paesi di origine in Italia;
- Consolidamento delle procedure e dei canali di comunicazione fra le autorità ed gli immigrati che potrebbero optare per il rimpatrio.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare progetti le università, gli istituti di ricerca, le organizzazioni non governative o intergovernative, le associazioni (comprese le fondazioni) sia in forma singola che associata, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso. Costituisce elemento di apprezzamento l'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.
È considerato un criterio premiante l'aver realizzato, nel quinquennio 2004-2008, progetti per attività analoghe a quelle previste dall'Avviso in materia di rimpatrio.
In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde alla Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, fermo restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il Soggetto Proponente dovrà presentare, secondo le modalità indicate e a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità; e in caso di presentazione della domanda in forma associata, l'indicazione dell'ente capofila;

b) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**; di tali progetti possono essere prodotte referenze come da **Modello C**;
c) proposta progettuale che deve essere redatta secondo il **Modello D**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando i modelli MS Word e Excel scaricabili dal sito internet http://www.interno.it;
d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, ciascun Partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello E**;
e) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione;
f) per le associazioni e le organizzazioni, copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al precedente punto 3., dovranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Ai fini dell'ammissibilità ciascun progetto dovrà necessariamente risultare coerente con le Priorità del Programma pluriennale e con le Azioni del Programma annuale.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto Proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.
A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

Sono destinatari finali del progetto i potenziali componenti del network di riferimento nazionale sul rimpatrio (come descritti all'articolo 2.2 del presente Avviso) e i gruppi di riferimento ai sensi dell'art. 7 della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/575/CE).

5.2 Durata

I progetti dovranno iniziare a seguito della firma della Convenzione di Sovvenzione, di cui al successivo art. 14, con l'Autorità Responsabile e dovranno essere conclusi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2009.

5.3 Ambito territoriale

La ricaduta dei progetti e l'ambito territoriale dell'intervento dovrà essere nazionale.

5.4 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle Priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/837/CE) le progettualità ricadenti nella presente Azione devono necessariamente essere in linea con la Priorità specifica n.2 *"favorire la cooperazione con le autorità rappresentanti i Paesi di origine in Italia",* inserita all'interno della Priorità 3 - "sostegno a strumenti innovativi specifici (inter)nazionali per la gestione dei rimpatri".

5.5 Innovatività e trasferibilità delle progettualità proposte

Per quanto attiene gli aspetti contenutistici delle proposte progettuali, si evidenzia l'opportunità che le stesse siano caratterizzate da innovatività, approccio plurisettoriale, integrazione con le altre azioni già avviate per quanto riguarda il territorio prescelto come zona di intervento e/o tipologia di soluzioni proposte.

Parimenti saranno privilegiati i progetti che presentano caratteri di sperimentalità tali da rendere il progetto medesimo suscettibile di essere replicato in contesti analoghi a quello di originaria realizzazione.

Si precisa che, in caso di finanziamento, ogni soluzione innovativa prodotta all'interno dei progetti dovrà essere disponibile ed utilizzabile dall'Autorità Responsabile del Fondo.

5.6 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti **per ciascuna Azione** dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello D** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello E** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso siano disponibili le lettere di referenze, queste dovranno essere presentate utilizzando il **Modello C** "Lettera di Referenze". Parimenti, nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, deve essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione del **Modello C** "Lettere di Referenze" e della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. COSTI AMMISSIBILI E PIANO FINANZIARIO

Per l'**Azione** oggetto del presente Avviso dovrà essere redatto il piano finanziario previsto, utilizzando lo schema presente nell'allegato **Modello D** e nel rispetto delle spese ammissibili, in linea con quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

Nello specifico, il piano finanziario di ciascuna Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del soggetto proponente/beneficiario finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso ammontano a € 325.655,00.
Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili, di cui verrà finanziato il progetto che risulta primo secondo l'ordine della graduatoria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, disponibile sul sito internet http://www.interno.it.

La proposta progettuale dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione indicata al precedente art. 4 e redatta come da modelli predisposti e disponibili all' indirizzo internet sopra citato.

I progetti dovranno pervenire in busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);
- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rimpatri - Annualità 2008 – Azione 3.1.1*".**

La busta dovrà includere la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo e un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il **Modello D** e i relativi Allegati debitamente compilati in formato MS excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma

(Ufficio I "Pianificazione dei Servizi per l'Immigrazione e l'Asilo" - Archivio/piano I/stanza 77)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Saranno considerate inammissibili ed escluse, pertanto, dalla valutazione, le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti previsti dal presente Avviso;
d) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all' art. 4;
e) pervenuti all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
f) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;
g) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
h) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
i) che prevedano un budget superiore alla dotazione finanziaria dell'Azione 3.1.1 ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso;
j) che risultino presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto singolarmente e/o in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione Tecnica di Valutazione composte da un Presidente e due commissari.

La Commissione procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*30*
- Cantierabilità	*10*
- Capacità di Governance del progetto	*15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*10*
Totale	*100*

Ai fini dell'idoneità, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione ai Soggetti Beneficiari.

I Soggetti Beneficiari stipuleranno con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

La mancata accettazione dei progetti sarà motivata e risulterà agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione C(2008) 796, si procederà alla sottoscrizione della "Convenzione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796 e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile in caso di controlli, come previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni, come previsti dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione C(2008) 796, sulla corretta esecuzione del progetto ovvero coordinare le attività di controllo, avvalendosi delle Prefetture, e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale.

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convezione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Soggetto Beneficiario.

18. SANZIONI E REVOCHE

Il contributo può essere revocato in caso di:

a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 16 del presente Avviso;
b) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
c) grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) oltre che nel fornire i dati di monitoraggio;
d) difformità tra il progetto approvato e le realizzazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il Fondo;
f) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione dall'Autorità Responsabile. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme indebitamente erogate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è in via esclusiva il foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea C(2008)796 del 5 marzo 2008 in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:

dlci.fondorimpatri@interno.it non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet http://www.interno.it.

Parimenti sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso.

23. ALLEGATI

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello B "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008";
- Modello C "Lettera di referenza" (eventuale);
- Modello D "Modello per la presentazione dei progetti" e gli allegati al Modello D in formato MS Excel;
- Modello E "Dichiarazione del Partner di Progetto" (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa Martha Elisabeth Anna Matscher, e-mail martha.matscher@interno.it .

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
Giuseppe Forlani

09A02813

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2009.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione per il programma transfrontaliero «ITALIA-MALTA» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 1/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transfrontaliera la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, corrisposto in più rate pari al 2 per cento nel 2007, al 3 per cento nel 2008 e al 2 per cento nel 2009, del contributo complessivo del FESR, per i programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 7336 del 27 novembre 2008 con la quale è stato approvato il programma operativo transfrontaliero Italia-Malta, per il periodo di programmazione 2007-2013, la cui annualità 2007 è stata accorpata con l'annualità 2008;

Vista la nota n. 468 in data 13 gennaio 2009, del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 3.371.683;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per il 2008, dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007 e del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo transfrontaliero Italia-Malta 2007-2013 è pari complessivamente a 168.584 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo di 168.584 euro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 175

09A02602

DECRETO 10 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, diciannovesima e ventesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.109 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 27 marzo, 21 aprile, 22 maggio, 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 25 settembre e 25 ottobre 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, di cui al decreto del 21 febbraio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 febbraio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per

eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 44 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A02829

DECRETO 10 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore

generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.109 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 gennaio e 10 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 dicembre 2008 e scadenza 15 dicembre 2013, di cui al decreto del 12 gennaio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 12 gennaio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 12 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 12 gennaio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 12 gennaio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione

e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 12 gennaio 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A02830

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihali Ramona Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihali Ramona Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Baia Mare nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Carol Davila nell'anno 2005 dalla sig.ra Mihali Ramona Maria, nata a Borsa (Romania) il giorno 9 agosto1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Mihali Ramona Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A02611

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Calin Virginia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Calin Virginia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 3 0 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'anno 2004 dalla sig.ra Calin Virginia, nata a Calarasi (Romania) il giorno 23 febbraio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Calin Virginia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02615

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Penu Florentina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Penu Florentina, cittadina ru-

mena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medicai generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1997 dalla sig.ra Penu Florentina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 13 marzo 1968, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Penu Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02613

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig.ra Tibuleac Laura Stefanica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 206, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tibuleac Laura Stefanica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2000 dalla sig.ra Tibuleac Laura Stefanica,

nata a Bistrita (Romania) il giorno 24 marzo 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Tibuleac Laura Stefanica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02617

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Ana Simona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oprea Ana Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno 1997 dalla sig.ra Oprea Ana Simona, nata a Constanta (Romania) il giorno 17 agosto 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Oprea Ana Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02614

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinca Diaconu Vasilica Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dinca Diaconu Vasilica Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 1999 dalla sig.ra Dinca Diaconu Vasilica Cristina, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 11 maggio 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Dinca Diaconu Vasilica Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02616

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Burlacu Pomatariu Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Burlacu Pomatariu Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in

Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 1998 dalla sig.ra Burlacu Pomatariu Cristina, nata a Dorohoi (Romania) il giorno 16 febbraio 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Burlacu Pomatariu Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02606

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Taulea Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Taulea Cristina, cittadina rurnena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Taulea Cristina, nata a Rupea Rornania) il giorno 16 maggio 1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Taulea Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02609

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miftode Andrei Bianca Diana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Miftode Andrei Bianca Diana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra-Neamt nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romama presso la Scuula Postliceale Sanitaria di Piatra-Neamt nell'anno 2007 dalla sig.ra Miftode Andrei Bianca Diana, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 24 settembre 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Miftode Andrei Bianca Diana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02612

DECRETO 26 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 3, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2005 e successiva integrazione del 19 settembre 2005 dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Via Falcone, 13 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Kohinor 200 SL, contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla registrazione del prodotto di cui trattasi per un periodo di 5 anni, fatto salvo il successivo adeguamento sulla base dell'esito della revisione comunitaria della sostanza attiva imidacloprid,

Vista la nota dell'Ufficio del 14 gennaio 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in. data 16 gennaio 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di 5 anni, l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo, Via Falcone, 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta a legata al presente decreto, atto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva imidacloprid contenuta nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 50 - 100 - 200 – 250 - 500 e l 1 - 2 - 3 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd in Beer-Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14290.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KOHINOR 200 SL

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del

ml 5-10-50-100-200-250-500; L 1-2-3-5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

KOHINOR 200 SL

Insetticida-aficida sistemico CONCENTRATO SOLUBILE

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla spp.*), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con olio minerale 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) *e* Cicaline (*Empoasca spp.*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 75 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,75 L/ha).
Vite (in vivaio): contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae)*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
Orticole:
- pomodoro, melanzana, peperone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,5 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- zucchino, cetriolo, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (dolcetta; lattughe, incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana; scarola, incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero; crescione; barbarea; rucola, inclusa rucola selvatica; senape nera; foglie e germogli di brassicacee, inclusa mizuna; altri): contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
- fagiolo, fagiolino: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).
- cavolfiore, broccolo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 50 ml/hl (dose massima

0,5 L/ha); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).
Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).
Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolli*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum)*: distribuire 0,75 l/ha.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, A. fabae, Acyrthosiphon onobrychis (=pisum):* 50 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,5 L/ha). Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. N.B.: il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere KOHINOR 200 SL direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Nocivita': Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto

Compatibilita': KOHINOR 200 SL e' miscibile con olio minerale.

Sospendere i trattamenti
3 giorni prima del raccolto per: carciofo, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (eccetto scarola ed assimilabili), fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra)
7 giorni per: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo)
14 giorni per: agrumi, scarola ed assimilabili, patata, tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica
21 giorni per: pesco e nettarine, susino, ciliegio
28 giorni per: melo
30 giorni per: fragola
35 giorni per: albicocco
50 giorni per: pero.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza: Conservare al riparo dal gelo
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

ed. gen-09

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KOHINOR 200 SL

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del

ml 5- 10 – 50 - 100

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A02472

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Orjeta Ekmeciu Zgjona, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Orjeta Ekmeciu Zgjona;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugina;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplomë Nr. EF-50-8 - titulli: Mësuese e gjuhës frange» Laurea di insegnante di lingua francese, conseguito l'8 luglio 2002 presso l'Università degli studi «Alexander Xhuvani» di Elbasan (Albania), posseduto dalla cittadina albanese Orjeta Ekmeciu Zgjona, nata a Elbasan il 18 marzo 1978, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi dì concorso:

45/A Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. L'esercizio, in Italia, della professione docente, di cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A02545

DECRETO 11 febbraio 2009.

Modifica al decreto 22 dicembre 2006 relativo all'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione D18604. (Decreto n. 96/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità di bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, n. 860/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati»);

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2006, n. 2927/Ric. pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2007, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto DM18604 di ricerca dal titolo «Imaging non invasivo per diagnostica morfo-funzionale avanzata» e di formazione dal titolo «Formazione di ricercatori altamente qualificati nell'area delle tecniche e processi software per imaging medicale diagnostico funzionale associato al progetto di ricerca "Imaging non invasivo per diagnostica morfo-funzionale avanzata"», afferente al Laboratorio 1, beneficiari: C.N.R. - Istituto di fisiologia clinica di Pisa, C.N.R. - ICAR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni - Rende (Cosenza), C.N.R. - Istituto di biostrutture e bioimmagini (IBB) - (Napoli), CINI - Consorzio universitario nazionale per l'informatica unità ricerca Napoli e Salerno - (Napoli), CRIAI - Consorzio campano di ricerca per l'informatica e l'automazione industriale - Portici (Napoli), Esaote S.p.A. - (Milano), I.A.L.T. Image aided laser therapy S.c.a.r.l. - Calenzano (Firenze), S.D.N. S.p.A. - (Napoli), Softeco Sismat S.p.A. (Genova), Seconda Università degli studi di Napoli - Dip. medico-chirurgico «F. Magrassi» - «A. Zanzara» - (Napoli), Università degli studi di Lecce - ISUFI Area materiali e tecnologie innovative - Lecce, ora Università del Salento - ISUFI - Lecce;

Visto il contratto di finanziamento stipulato in data 31 agosto 2007 tra il soggetto convenzionato MCC S.p.A. e i soggetti sopra indicati;

Vista la nota Esaote S.p.A. del 14 aprile 2008, pervenuta al Ministero il 17 aprile 2008 prot. n. 3580, con la quale la società ha comunicato la fusione per incorporazione della Esaote S.p.A. (C.F. 10784350158) e della Ebit-Aet S.p.A. nella Imaging S.p.A. (C.F. 05131180969), a far data 31 dicembre 2007, con contestuale variazione di denominazione sociale di quest'ultima in Esaote S.p.A. (C.F. 05131180969), con atto a rogito del 20 dicembre 2007 - Notaio Enrico Lainati di Milano, n. 20157 di repertorio e n. 9090 di raccolta;

Vista, altresì, la nota Elesta S.r.l. del 25 settembre 2008, pervenuta al Ministero il 7 ottobre 2008 prot. n. 8726, con la quale la società ha comunicato la trasformazione della forma societaria da I.A.L.T. Image aided laser therapy S.c.a.r.l. in I.A.L.T. S.r.l. e contestuale variazione della denominazione in Elesta S.r.l. con atto a rogito del 13 marzo 2008 - Notaio Antonio Marrese di Pistoia, n. 113302 di repertorio e n. 9565 di raccolta;

Acquisiti, al riguardo, i supplementi istruttori effettuati dagli esperti ministeriali e dall'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 17 dicembre 2008;

Considerato che la variazione proposta non modifica le finalità della ricerca e della formazione, non comporta incrementi delle spese e non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Fermo restando, per il citato progetto DM18604, il costo totale ammesso e il relativo finanziamento, nonché i costi ammessi e i relativi finanziamenti per ciascun beneficiario;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del citato decreto direttoriale n. 2927/Ric. del 2 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione D18604 presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «bando laboratori pubblico-privati» - Laboratorio 1, alle variazioni citate in premessa, relativamente:

al subentro della Esaote S.p.A. (C.F. 05131180969) già Imaging S.p.A., nella titolarità del contratto per la quota parte di attività della originaria Esaote S.p.A. (C.F. 10784350158), a seguito di fusione per incorporazione della Esaote S.p.A. e della Ebit-Aet S.p.A. nella Imaging S.p.A., società che ha contestualmente variato la propria denominazione sociale in Esaote S.p.A. (C.F. 05131180969);

alla trasformazione della forma societaria della I.A.L.T. S.c.a.r.l. da Società consortile a responsabilità limitata a Società a responsabilità limitata con contestuale cambio di denominazione sociale da I.A.L.T. S.r.l. in Elesta S.r.l.

Art. 2.

M.C.C. S.p.A. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto n. 2927/Ric. del 22 dicembre 2006.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 2927/Ric. del 22 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A02637

DECRETO 27 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» a trasferire la sede periferica di Bologna e a diminuire il numero massimo degli allievi da 15 a 11.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale l' istituto "Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini , adolescenti e famiglie" è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Centro studi Martha Harris – Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» di Firenze, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 con il quale il predetto Istituto è stato autorizzato ad attivare una sede periferica in Bologna;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 con il quale il predetto Istituto è stato autorizzato a trasferire la sede periferica di Bologna;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 con il quale il predetto Istituto è stato autorizzato a cambiare denominazione in «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di Bologna da Via Clavature, 18 a Via Chiudare, 4, e a diminuire il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 15 a 11 unità e, per l'intero corso, a 44 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 novembre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009, trasmessa con nota prot. n. 44 del 4 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Clavature n. 18 a Via Chiudare n. 4.

Art. 2.

Il predetto Istituto è autorizzato a diminuire il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 11 unità e, per l'intero corso, a 44 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02518

DECRETO 27 febbraio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Taranto un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Pistoia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione all'Istituto predetto ad attivare la sede periferica di Frascati;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Taranto, viale Virgilio n. 7, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 19 dicembre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009 trasmessa con nota n. 44 del 4 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» di Pistoia, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Taranto, viale Virgilio n. 7, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02519

DECRETO 27 febbraio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» di Bari ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 6 dicembre 1994, con il quale l'«Istituto appulo lucano di terapia familiare» è stato abilitato ad attivare nelle sedi di Bari e Potenza, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» (già Istituto Appulo Lucano) di Bari e Potenza, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 con il quale si autorizzava il predetto istituto ad attivare la sede periferica di Taranto;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 con il quale si autorizzava il trasferimento della sede periferica di Potenza;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare nella sede principale di Bari il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 21 novembre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009 trasmessa con nota n. 44 del 4 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» abilitato ad istituire e ad attivare con decreti 6 dicembre 1994 e 25 maggio 2001, nella sede principale di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare, nella predetta sede, il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02638

DECRETO 27 febbraio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo - CE.FI.SE.» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di diniego dell'abilitazione al «Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 21 luglio 2008 di ulteriore diniego dell'abilitazione al «Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista l'ulteriore istanza di reiterazione con la quale l'Istituto «Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo - CE.FI.SE.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, viale Bassi n. 1, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 30 gennaio 2009, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che dopo aver attentamente esaminato il materiale prodotto, non ritiene che emergano elementi nuovi sufficienti a determinare una sostanziale modifica del parere precedentemente espresso. Anche l'esemplificazione infatti degli aspetti tecnici di intervento, che non appaiono peraltro adeguatamente collegati all'efficacia dell'intervento stesso, testimonia con evidenza che la verifica della bontà del modello nelle sue applicazioni cliniche non può che considerarsi ancora insoddisfacente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l' istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo - CE.FI.SE.» con sede in Firenze, viale Bassi n. 1, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02521

DECRETO 27 febbraio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia ad orientamento sistemico e socio-costruzionista» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia ad orientamento sistemico e socio-costruzionista» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano - Via Omboni, 7, presso il Centro Panta Rei - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 19 unità e, per l'intero corso, a 76 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 30 gennaio 2009, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che l'impianto scientifico-metodologico ed epistemologico si presenta fragile e confusivo. La stessa relazione sulla validità dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale dell'istituto è basata principalmente sulla pubblicazione del responsabile legale e proponente l'istanza e, di necessità, si caratterizza quindi in chiave autoreferenziale. Per quanto riguarda le evidenze scientifiche sull'efficacia del modello non vengono riportate notazioni e richiami basati su documentazione scientificamente consistente. Il numero dei docenti è insufficiente e la formazione scientifica sull'indirizzo proposto carente. Si ritiene infatti che essa risulti poco specifica in relazione all'indirizzo prescelto (sistemico e socio-costruzionista);

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia ad orientamento sistemico e socio-costruzionista» con sede in Milano - Via Omboni, 7, presso il Centro Panta Rei -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02639

DECRETO 27 febbraio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia dinamica breve» ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 di abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia dinamica breve» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia dinamica breve» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Pescara - Via Raffaele Paolucci, 3 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 febbraio 2009, ha espresso parere contrario all'attivazione della sede periferica di Pescara dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il numero dei docenti è esiguo e il tipo di formazione non sufficientemente adeguato al livello specifico proposto;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Pescara, proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia dinamica breve» con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02640

DECRETO 27 febbraio 2009.

Revoca del riconoscimento della sede periferica di Torino dell'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 1° agosto 2006 con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Reggio Emilia un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 ottobre 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Torino;

Considerato che con nota del 21 gennaio 2009 il rappresentante legale del suddetto Istituto ha chiesto la revoca della sede periferica di Torino a causa dell'impossibilità di raggiungere il numero minimo di allievi per l'attivazione del primo anno di corso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento disposto con decreto in data 24 ottobre 2008 della sede periferica di Torino dell'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02520

DECRETO 5 marzo 2009.

Ripartizione delle risorse finanziarie, a favore delle regioni, finalizzate alla realizzazione dei piani di edilizia scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, gli articoli 2 e 4;

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 340 ed in particolare l'art. 1, comma 8;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 1, comma 625 che aveva autorizzato, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dall'art. 4 della legge n. 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008 e 2009, appostando tali somme sul capitolo 7160 di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2007, con il quale è stato definito lo schema di riparto tra le singole Regioni e Province Autonome delle somme citate, inerenti all'intero triennio 2007/2009 ed, in particolare, quelle afferenti alla corrente annualità 2009, nonchè stabiliti i criteri e gli indirizzi per la formulazione dei relativi Piani e per la finalizzazione delle correlate risorse;

Vista l'Intesa Istituzionale raggiunta nella Conferenza unificata del 26 settembre 2007, Repertorio Atti n. 82/CU di pari data, nonché il conseguente Patto per la sicurezza, sottoscritto da questo Ministero con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il successivo 20 dicembre 2007;

Visti i DD.DD. 21 novembre 2007, 18 luglio 2008 ed i dicembre 2008, con i quali sono state, rispettivamente, assegnate puntualmente alle Amministrazioni precitate le somme a ciascuna di esse spettanti, relativamente ai piani annuali 2007 e 2008 del suindicato triennio 2007/ 2009;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 2007 n. 260, concernente il Regolamento sull'organizzazione di questo Ministero;

Visti il D.P.R. 7 maggio 2008 ed il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto 30 dicembre 2008, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha proceduto alla ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009;

Preso atto che, a fronte delle predette disposizioni, sul capitolo 7160 risultano concretamente appostate, per il corrente esercizio finanziario 2009, risorse pari ad euro 77.248.029, in luogo di quelle precedentemente previste dalla legge n. 296/2006 ed in base alle quali era stato formulato, con decreto ministeriale 16 luglio 2007, lo schema di riparto, tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma, relativo all'annualità 2009;

Preso atto, pertanto, della necessità di dover procedere alla puntuale esecuzione delle citate, sopravvenute disposizioni ed alla conseguente rimodulazione proporzionale delle somme, come già previste a favore di ciascuna Regione e Provincia Autonoma dal prefato decreto ministeriale 16 luglio 2007, per il rimanente integralmente confermato ed espressamente richiamato nelle presenti premesse;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2009, n. 1, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari degli Uffici di cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2009;

Visto il D.D. 16 gennaio 2009, n. 1, con il quale il Capo del Dipartimento per l'Istruzione ha affidato ai direttori generali le risorse finanziarie assegnate con il DM sopra richiamato ed, in particolare, quelle appostate sul capitolo 7160;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo di cui costituiscono parte integrante, le risorse finanziarie di euro 77.248.029,00, effettivamente previste sul capitolo 7160 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio 2009 e finalizzate alla realizzazione dei piani di edilizia scolastica contemplati dall'art. 4 della legge il gennaio 1996, n. 23, sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome nel seguito indicate, con gli importi a lato di ciascuna di esse riportati:

Abruzzo	2.205.919,00
Basilicata	1.101.989,00
Bolzano prov. autonoma	593.813,00
Calabria	5.460.332,00
Campania	9.437.060,00
Emilia-Romagna	4.028.451,00
Friuli-Venezia Giulia	1.392.968,00
Lazio	6.355.530,00
Liguria	1.672.381,00
Lombardia	8.624.344,00
Marche	2.089.647,00
Molise	657.229,00
Piemonte	4.587.507,00
Puglia	5.757.284,00
Sardegna	2.972.100,00
Sicilia	8.470.564,00
Toscana	4.623.982,00
Trento prov. Autonoma	670.042,00
Umbria	1.206.270,00

Valle D'Aosta	177.764,00
Veneto	5.162.853,00
Totale nazionale	€ 77.248.029,00

Art. 2.

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, i piani relativi all'annualità 2009, formulati da codeste Regioni e Province Autonome a seguito di quanto indicato dal decreto ministeriale 16 luglio 2007 - integralmente confermato, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 1, per ogni altro termine, condizione, disposizione, modalità, indirizzo, finalità, criterio e base di calcolo - dovranno pervenire a questo Ministero entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: CHIAPPETTA

09A02711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e la DOC «Dolcetto d'Acqui».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto d'Acqui» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini d'Acqui l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini d'Acqui l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Dolcetto d'Acqui»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini d'Acqui, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela vini d'Acqui sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 27 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini d'Acqui e il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 27 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini d'Acqui istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini d'Acqui con sede legale in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi, 7 e sede operativa in Isola d'Asti (Asti), Via Valtiglione, 73, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e la DOC «Dolcetto d'Acqui», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini d'Acqui autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) limitatamente alla DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Modifica delibera CIPE n. 4 /2008 relativa al riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità stanziata dall'articolo 1, comma 796, lettera *n)* della legge n. 296/2006, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 98/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20, comma 1 , della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. *n)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base all'effettiva disponibilità di bilancio;

Vista la propria delibera 25 gennaio 2008, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100/2008) di riparto tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie stanziate dall'art. l, comma 796, lett. *n)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 2.424.971.723,98 di euro, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2008 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. *n)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) limitatamente ai vincoli di destinazione delle risorse in essa previsti da ritenersi appartenenti alla potestà legislativa concorrente prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;

Tenuto conto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, si rende necessaria una modifica della citata deliberazione nella parte relativa alla percentuale dei finanziamenti da utilizzare per le finalità vincolate, modifica che non incide sui criteri adottati per il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome che rimane invariato;

Vista la nuova proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmessa con nota n. 0035585-P del 29 ottobre 2008, di modifica della citata delibera n. 4/2008 che tiene conto di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 45/2008;

Vista l'intesa sul riparto delle predette risorse, pari a 2.424.971.723,98 di euro, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Considerata la necessità di procedere alla modifica della richiamata delibera n. 4/2008;

Delibera:

Nel primo periodo della delibera CIPE n. 4/2008 richiamata in premessa, recante la «Prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni», dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono soppresse le parole di cui ai seguenti punti:

500 milioni di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari, pari al 21,05 per cento;

100 milioni di euro per interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, pari al 4,21 per cento;

100 milioni di euro per implementazione e ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e per l'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni , pari al 4,21 per cento;

100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica, pari al 4,21 per cento».

Nel secondo periodo della medesima delibera, le parole «sono tenute al rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi e delle linee prioritarie indicati dalla legge finanziaria 2007», sono sostituite dalle seguenti parole: "tengono conto, per quanto compatibile con la programmazione regionale e nazionale, delle priorità di seguito riportate:

riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari;

realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative;

implementazione e ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie e ospedaliere, integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni;

strutture di assistenza odontoiatrica».

La tabella allegata alla delibera n. 4/2008 viene conseguentemente modificata come da tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del Cipe: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 218

ALLEGATO

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988 RIPARTO RISORSE LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007)

REGIONI	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	166.416.896,28
VALLE D'AOSTA	5.608.113,72
LOMBARDIA	317.141.220,86
P.A. BOLZANO	21.505.512,75
P.A. TRENTO	22.557.430,28
VENETO	155.526.921,38
FRIULI V.G.	43.727.381,50
LIGURIA	69.746.791,86
E. ROMAGNA	163.576.871,80
TOSCANA	169.570.030,64
UMBRIA	32.914.250,86
MARCHE	46.775.806,55
LAZIO	176.946.888,59
ABRUZZO	60.357.372,57
MOLISE	14.989.007,41
CAMPANIA	255.121.354,30
PUGLIA	186.749.661,09
BASILICATA	33.267.215,48
CALABRIA	89.923.658,91
SICILIA	251.531.588,07
SARDEGNA	91.046.025,10
TOTALE	2.375.000.000,00
Integrazione per la Regione Umbria indicata dalla Conferenza delle Regioni e PP.AA.	4.971.723,98
Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro della Salute	45.000.000,00
TOTALE GENERALE	**2.424.971.723,98**

09A02710

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 febbraio 2009.

Avvio del procedimento «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali» (Mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche». (Deliberazione n. 63/09/CONS.)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 13 febbraio 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il «Codice»), di recepimento delle direttive 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Vista la raccomandazione della commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la raccomandazione della commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le linee direttrici della commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la raccomandazione della commissione adottata il 17 dicembre 2007 n. 2007/879/CE, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, notificata con il numero C(2007)5406, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notifiche, ai termini delle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 163/06/CONS, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale», pubblicata nel bollettino dell'Autorità n. 2/2006;

Vista la delibera n. 502/06/CONS, recante «Modifiche al regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate all'istituzione della sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all'art. 31 della delibera 236/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2006;

Vista la delibera n. 544/07/CONS, recante «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE):identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2007, n. 273 - Suppl. Ordinario n.242;

Vista la delibera n. 159/08/CONS recante «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103;

Considerato che il mercato oggetto della presente delibera (mercato 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE), sebbene non figuri nell'allegato alla raccomandazione del 17 dicembre 2007, è attualmente soggetto a regolamentazione, e che, pertanto, al fine di valutare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, possa ancora essere oggetto di regolamentazione ex ante, si rileva la necessità di procedere ai sensi della raccomandazione del 17 di-

cembre 2007, nonché della raccomandazione del 15 ottobre 2008;

Considerato che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni, oltre le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:

a. l'identificazione e l'analisi del mercato rilevante dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE);

b. la valutazione del grado di concorrenza di tale mercato e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato nel suddetto mercato;

c. la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucrezia Micangeli, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

09A02641

UNIVERSITÀ «CATTOLICA DEL SACRO CUORE» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Vista la motivata proposta del consiglio della facoltà di economia, formulata nell'adunanza del 13 gennaio 2009, intesa a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di n. 8 unità, il decremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di n. 8 unità e il decremento della pianta organica dei posti di ricercatore universitario di n. 8 unità;

Vista l'approvazione del consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 21 gennaio 2009, circa l'*iter* procedurale da adottare per la revisione della pianta organica della facoltà di economia;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nell'adunanza del 26 gennaio 2009;

Visto il provvedimento urgente adottato dal Rettore in data 27 gennaio 2009;

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la Facoltà di Economia viene aumentato di n. 8 unità e diventa:

«Facoltà di Economia.... 50»;

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di economia viene diminuito di n. 8 unità e diventa:

«Facoltà di Economia.... 57»;

il numero dei posti di ricercatore universitario previsti per la Facoltà di Economia viene diminuito di n. 8 unità e diventa:

«Facoltà di Economia.... 72».

Milano, 28 gennaio 2009

Il rettore: ORNAGHI

09A02628

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2009.

Nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare gli articoli 6 «Autonomia delle Università» e 16 «Università»;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - parte prima, serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1996, e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

Vista la deliberazione del Senato accademico adottata nella seduta n. 368 del 26 novembre 2008 con la quale è stato approvato il testo del nuovo Statuto dell'Università degli studi di Camerino;

Vista la nota del 9 dicembre 2008 con la quale il rettore ha trasmesso il testo dello Statuto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Tenuto conto delle osservazioni ministeriali, trasmesse a codesto Ateneo con nota prot. n. 521 del 9 febbraio 2009;

Vista la nota, indirizzata al Ministero, n. prot. 1490 del 12 febbraio 2009, con la quale è stato trasmesso il testo adeguato alle osservazioni ministeriali e successivamente approvato dal Senato Accademico nella seduta n. 371 del 24 febbraio 2009;

Tenuto conto della presa d'atto del Ministero nei confronti dell'avvenuto adeguamento dello Statuto, come comunicato con nota prot. n. 776 del 20 febbraio 2009;

Decreta:

Articolo unico

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il nuovo Statuto dell'Università di Camerino, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Lo Statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Camerino, 25 febbraio 2009

Il rettore: ESPOSITO

NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università degli studi di Camerino è un'istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione. In conformità ai principi della Costituzione italiana, è dotata di una responsabile autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

2. Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilità - di tutte le sue componenti. (1)

3. Garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia e dalle opinioni politiche, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.

4. L'Ateneo pone a fondamento delle proprie attività di ricerca la pubblica disponibilità dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunità scientifica ed al pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilità e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti.

5. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno. Può svolgere attività editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi e certificazioni per conto di terzi.

Art. 2.

Autonomia

1. In coerenza con i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Università stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme di legge che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.

2. L'Università ha personalità giuridica ed autonomia scientifica, didattica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.

3. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Università è legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, anche di servizi, ad organismi associativi e consortili, anche interuniversitari. Può costituire fondazioni e società di capitali o parteciparvi, sia in Italia che all'estero.

Art. 3.

Principio di uguaglianza

1. L'Università rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo, le disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali.

2. L'Università riconosce pari dignità alle varie componenti della comunità universitaria (docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo) e promuove azioni positive volte ad evitare situazioni di discriminazione tra le componenti ed all'interno di esse.

(1) Studenti (compresi gli specializzandi); docenti ricercatori; assegnisti di ricerca; dottorandi e borsisti; personale tecnico e amministrativo.

Art. 4.

Pari opportunità

1. L'Università promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità tra i generi e per garantirne l'effettiva uguaglianza, anche attraverso il Comitato pari opportunità.

2. Negli organi universitari deve essere garantita la rappresentanza di genere. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nei regolamenti degli organi.

Art. 5.

Ricerca e formazione

1. L'Università è sede primaria della ricerca scientifica e dell'alta formazione; coordina e promuove tali attività, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento e di ricerca.

2. L'Università considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della società della conoscenza. In conseguenza di ciò:

a) promuove la connessione fra le attività di ricerca e le attività formative;

b) favorisce la collaborazione interdisciplinare;

c) pone l'apprendimento al centro delle proprie attività formative, considerando il suo livello frutto diretto della qualità della ricerca che nell'Ateneo si svolge;

d) mette in atto azioni di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione e di ricerca, al fine di perseguirne il continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticità.

3. Nel rispetto ed in coerenza con la propria pianificazione annuale e pluriennale, l'Università garantisce, ai singoli docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, ed alle loro aggregazioni, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per i temi sia per i metodi, nonché per le possibilità di accesso ai finanziamenti e di utilizzazione delle strutture, degli strumenti e di quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività, anche in base alla valutazione dei risultati ottenuti.

4. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e garantire l'efficacia della didattica, i docenti-ricercatori hanno il dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi collegiali. I docenti-ricercatori scelgono contenuti e metodi del proprio insegnamento, in coerenza con l'ordinamento degli studi ed in accordo con gli obiettivi formativi dei corsi di studio e con le deliberazioni e le valutazioni degli organismi preposti alla programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti.

5. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti negli organi accademici, partecipano alla programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo. Essi, inoltre, valutano autonomamente lo svolgimento ed i risultati delle attività formative; di tale valutazione debbono tener conto gli organi accademici.

Art. 6.

Attività formative e titoli universitari

1. L'Università, anche in concorso con enti pubblici e privati, organizza, coordina e svolge corsi per il conseguimento dei titoli previsti dalla normativa vigente. L'offerta formativa dell'Ateneo comprende altresì master universitari, corsi di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, da realizzarsi anche attraverso la formazione a distanza.

2. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo. Ulteriori criteri e modalità di svolgimento sono deliberati dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.

3. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina la gestione e le modalità con cui le strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione destinano i docenti-ricercatori ad esse afferenti allo svolgimento delle attività formative. Disciplina inoltre il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti, al fine di consentire la loro prosecuzione ed il rilascio dei titoli universitari.

Art. 7.

Qualità delle attività svolte e loro valutazione

1. L'Università promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (formazione, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa) attraverso un Sistema di assicurazione della qualità.

2. Tale Sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte.

3. Il Sistema di assicurazione della qualità è diretto in particolare a garantire agli studenti una formazione adeguata alle esigenze della società, a favorire un pronto inserimento nel mondo del lavoro, nonché a rimuovere le criticità emerse attraverso le indagini condotte tra gli studenti. Tale Sistema costituisce anche uno strumento per la modulazione delle risorse da attribuire alle strutture e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività richieste al personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.

4. Per verificare la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca, l'efficacia e l'efficienza della formazione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché l'adeguatezza delle proprie azioni, il Sistema di assicurazione della qualità si avvale delle analisi e degli indirizzi formulati dal Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 8.

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.

2. L'Università riconosce il valore della mobilità come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tal fine, promuove e favorisce la mobilità geografica, intersettoriale, inter- e trans-disciplinare, nonché quella tra il settore pubblico e privato. In particolare, l'Università si impegna a promuovere la cooperazione internazionale con i paesi meno sviluppati, anche attraverso strumenti di diritto allo studio riservati a studenti e dottorandi di ricerca provenienti da tali paesi.

3. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei *curricula* formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

4. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 9.

Responsabilità sociale, trasparenza delle informazioni, trasferimento di conoscenze e competenze, sviluppo e innovazione

1. L'Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologica e organizzativa della società. In particolare:

a) provvede a rendere pubbliche le informazioni nelle forme più idonee a raggiungere i potenziali interessati, utilizzando tutti i canali e gli strumenti di comunicazione e informazione a disposizione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) sviluppa le proprie attività interpretando i bisogni della società e del mondo produttivo;

c) promuove lo sviluppo dell'educazione e della formazione attraverso l'interazione con le altre strutture responsabili delle attività educative e formative;

d) si dota di forme trasparenti di rendicontazione che rendano evidenti i risultati del proprio impegno ai referenti istituzionali, economici e sociali.

2. Cura la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi. Costituisce vivaio di talenti ed idee creative, sperimenta forme nuove di partecipazione allo sviluppo di processi e prodotti innovativi, sostenendone le fasi pre-competitive, e favorisce perciò lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (attività di spin-off e start-up).

3. L'Università individua nella comunicazione e nell'informazione le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Istituzione, facilitandone l'accesso e la fruizione mediante strumenti convenzionali, informatici e multimediali.

Art. 10.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.

2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla concreta realizzazione del diritto allo studio, l'Università, tra l'altro:

a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti;

b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a tempo pieno una adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con specifiche attività didattiche e tutoriali, sia attraverso la redistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata programmata per gli studi;

c) attribuisce, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati può attivare sussidi di studio per laureati e studenti per attività di studio, di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero;

d) organizza attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali, avvalendosi delle associazioni studentesche;

e) sostiene attività formative autogestite dagli studenti.

3. Nel rispetto delle norme vigenti, l'Università instaura forme di collaborazione con gli studenti, o con loro associazioni e cooperative, per i servizi di supporto alle strutture universitarie.

4. L'Università organizza per i propri studenti attività di stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e promuove attività per diffondere i profili professionali dei propri laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 11.

Orientamento

1. L'Università organizza attività di orientamento al fine di sviluppare nei giovani capacità che permettano scelte consapevoli ed efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.

2. Le attività di orientamento sono mirate in particolare a:

a) guidare gli studenti verso il percorso universitario più adeguato alle loro potenzialità ed aspettative culturali e professionali;

b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio, caratteristiche dell'Università, mercato del lavoro e figure professionali;

c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;

d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini dell'inserimento nelle attività lavorative o della ulteriore prosecuzione degli studi.

3. Per un'efficace organizzazione delle attività di orientamento, l'Università instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalità l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla società e sulle attività economiche.

Art. 12.

Tutorato

1. L'Università organizza attività di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il corso degli studi ed a renderli partecipi del processo formativo.

2. Le attività di tutorato sono mirate in particolare a:

a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti;

b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari;

c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio, nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilità internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.

Art. 13.

Strategie di sviluppo e gestione delle risorse umane

1. L'Università si dota di una strategia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane anche al fine di dare piena attuazione ai principi della Carta europea dei ricercatori, del relativo codice di condotta e del codice etico di Ateneo. Nell'ambito di tale strategia, l'Università favorisce la crescita scientifica e promuove la qualificazione professionale e culturale nonché la formazione continua del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo, in tutte le fasi delle rispettive carriere. A tal fine, definisce piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

2. Assume iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche al suo interno, di servizi per il tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido, nel rispetto delle specificità connesse allo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore.

3. La gestione degli interventi e dei servizi può essere svolta inoltre sulla base di convenzioni con associazioni del personale.

Art. 14.

Relazioni sindacali, sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di studio e di lavoro

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, s'impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, attraverso la valorizzazione e la promozione di forme di contrattazione integrativa, che tengano conto delle particolarità e specificità dell'istituzione.

2. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle attività.

3. Favorisce la circolazione d'informazioni e di buone pratiche utili alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con l'intento di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale ed agli studenti.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15.

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Università: il rettore, il senato delle rappresentanze, il consiglio di amministrazione, il comitato di Ateneo.

Art. 16.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

2. Il rettore:

a) presiede il consiglio di amministrazione (CDA) e il comitato di Ateneo, svolgendo attività propositiva e di impulso;

b) presiede la seduta per l'elezione del presidente del senato delle rappresentanze (SER);

c) sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni del senato delle rappresentanze, del consiglio di amministrazione, del comitato di Ateneo;

d) presiede l'assemblea della comunità universitaria;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, assicurandone la coerenza con le finalità istituzionali dell'Università;

f) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni;

g) in casi di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

h) in situazioni di emergenza assume i provvedimenti amministrativi necessari a fronteggiarle, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti nella prima seduta successiva;

i) stipula convenzioni e contratti, fatti salvi gli atti riservati alla competenza delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione;

l) esercita l'azione disciplinare secondo le modalità previste dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del Direttore amministrativo;

m) emana le direttive per il buon andamento delle attività dell'Università, in particolare di quelle che riguardano la didattica e la ricerca, e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti;

n) ha potere di annullamento, per ragioni di legittimità, degli atti degli organi e delle strutture dell'Università;

o) conferisce i titoli conseguiti nelle strutture didattiche dell'Ateneo;

p) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

q) presenta almeno una volta l'anno al comitato dei sostenitori una relazione sull'utilizzazione delle risorse;

r) presenta al Ministero competente le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

s) adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La funzione di rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'Ateneo. Il rettore non esercita l'elettorato attivo nell'elezione dei componenti del senato delle rappresentanze e del consiglio di amministrazione.

4. Il rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile. La cessazione dalla carica del rettore determina la decadenza dei prorettori e dei membri del consiglio di amministrazione dallo stesso designati, ad eccezione del prorettore vicario, che resta in carica fino all'insediamento del nuovo rettore.

5. L'elettorato attivo è costituito:

a) dal personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) dal personale tecnico-amministrativo, con rapporto di durata almeno biennale, nella misura del 33% dei voti validamente espressi;

c) dai rappresentanti degli studenti nel SER, nel CDA, nel CPO, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato per lo sport universitario e nei consigli delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, delle scuole di specializzazione e della School of Advanced Studies.

6. Sei mesi prima della scadenza del mandato, sono indette le elezioni del rettore, che si svolgono non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dall'indizione. Almeno venti giorni prima delle votazioni viene convocata l'assemblea della comunità universitaria. Agli adempimenti suddetti provvede il decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità), che costituisce e presiede il seggio elettorale. Nel corso dell'assemblea della comunità universitaria, i candidati presentano i programmi ed indicano il prorettore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo e debbono definire obiettivi e risultati da raggiungere nonché promuovere l'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella società, in modo da corrispondere alle esigenze di tutte le parti interessate, esterne ed interne.

7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità) entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza. Le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione.

8. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In tale ipotesi, è eletto chi ottiene il maggior numero di voti o equivalenti. A parità di voti, viene ripetuto il ballottaggio. Per la validità della elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nelle votazioni successive è sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto o equivalenti.

9. Il rettore è proclamato eletto dal decano ed è nominato con decreto del Ministro competente.

10. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della nomina. In tal caso, lo scorcio d'anno accademico non viene computato ai fini della durata del mandato.

11. Non prima di un biennio dall'insediamento, può essere deliberata dal SER, su richiesta della metà dei suoi componenti in carica, una verifica della fiducia nel rettore da parte del corpo elettorale. La richiesta è motivata anche in relazione al mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, al raggiungimento degli obiettivi e risultati programmati, all'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella società. Se la richiesta è approvata dalla maggioranza di due terzi dei componenti del SER in carica, viene convocato il corpo elettorale, con le modalità previste dal comma 7. Il corpo elettorale è altresì convocato se la richiesta di verifica è deliberata, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, dalla maggioranza delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima deliberazione. Se la conferma della fiducia non viene approvata dalla metà più uno dei voti espressi, conteggiati come nel caso dell'elezione, il mandato s'interrompe e si procede a nuove elezioni.

Art. 17.

Prorettori e deleghe

1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo non più di quattro prorettori, di cui uno con funzioni di vicario, che lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza.

2. La carica di prorettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'Ateneo.

3. Il rettore può delegare specifiche funzioni ad altri professori. I prorettori possono nominare, nell'ambito delle rispettive deleghe, dei responsabili di obiettivo.

Art. 18.

Senato delle rappresentanze

1. Il senato delle rappresentanze:

a) definisce la caratterizzazione dell'Ateneo nell'ambito del sistema nazionale, comunitario ed internazionale;

b) approva lo statuto, i regolamenti di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite degli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e le relative modifiche, anche su proposta degli altri organi collegiali dell'Università; fissa i principi e i criteri generali per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) può proporre al consiglio di amministrazione l'istituzione o la disattivazione delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione;

d) approva il conferimento delle lauree *ad honorem*, su proposta delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione;

e) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell'attività dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo;

f) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite dagli studenti;

g) esprime pareri sui temi che il rettore sottopone al suo esame.

2. Il senato delle rappresentanze (SER) è composto da:

a) nove rappresentanti del personale docente-ricercatore di ruolo;(2)

b) sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) sei rappresentanti degli studenti (compresi gli specializzandi, in numero non superiore a 2 e non inferiore a 1);

d) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca;

e) il direttore amministrativo partecipa alle sedute con voto consultivo ed ha funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il rettore può partecipare alle sedute su invito del presidente del SER.

4. Il SER dura in carica 4 anni ed i suoi componenti elettivi possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

5. Le modalità per l'elezione delle rappresentanze sono definite nel regolamento generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze previste dalla normativa vigente (2).

6. Il rettore presiede la prima seduta, durante la quale viene eletto il Presidente del SER.

---

(2) Art. 16, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 168/1989: Gli statuti devono comunque prevedere: una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'Ateneo.

7. Il presidente viene eletto dai componenti del SER tra i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene nella prima seduta con la maggioranza dei componenti.

8. Il presidente dirige le sedute, ne coordina le iniziative, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del SER.

9. Il presidente è tenuto a convocare il SER in seguito ad espressa richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte.

10. Il SER è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati, purché gli stessi non superino 1/3 dei membri.

11. Il SER delibera a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

12. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dallo stesso SER.

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione (CDA) è l'organo che sovraintende, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alle attività ed alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle strutture dotate di autonomia gestionale e le funzioni del direttore amministrativo e quelle attribuite dallo Statuto agli altri organi di governo dell'Università.

2. Il CDA assume, anche su proposta delle strutture interessate o del comitato di Ateneo, le delibere relative alle attività d'Ateneo. In particolare:

a) approva il budget previsionale, in coerenza con le proposte delle strutture interessate e sulla base delle indicazioni del SER;

b) approva il budget consolidato;

c) delibera sull'attivazione o disattivazione di tutte le strutture responsabili della ricerca e della formazione e di tutte le altre strutture organizzative dell'Ateneo;

d) definisce, su base pluriennale e con rimodulazione annuale, la programmazione di Ateneo ed il fabbisogno di risorse, strumentali e umane, in coerenza con le proposte avanzate dalle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, dalle aree amministrative, dal Comitato di Ateneo, ed autorizza l'attivazione delle procedure di reclutamento;

e) verifica la sostenibilità economica del Manifesto degli studi e la sua coerenza con la programmazione di cui al punto precedente;

f) autorizza la chiamata dei docenti-ricercatori, previa verifica della coerenza della chiamata con la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento e con i criteri predeterminati nella proposta stessa;

g) determina i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici;

h) individua gli strumenti per la verifica dell'efficienza e della compatibilità finanziaria delle attività istituzionali e di quelle tecnico-amministrative dell'Università;

i) affida l'incarico di Direttore amministrativo, su proposta del rettore;

l) attribuisce e revoca le funzioni dirigenziali;

m) autorizza il rettore a contrarre mutui e prestiti;

n) ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

o) autorizza l'uso dei marchi e dello stemma dell'Università da parte di soggetti pubblici e privati, definendone le modalità;

p) esamina le proposte di convenzioni, di contratti, di programmi e di progetti e di ogni altro atto negoziale che impegni l'Università o singole strutture verso l'esterno e approva detti atti, salvo i poteri di approvazione espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti; approva inoltre l'adesione dell'Ateneo o di singole strutture a centri, consorzi, enti pubblici e privati;

q) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Università presso enti pubblici e privati;

r) approva il programma annuale delle attività autogestite dagli studenti;

s) approva il regolamento che disciplina l'amministrazione, la finanza e la contabilità, acquisito il parere del SER e delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione;

t) approva il Regolamento didattico di Ateneo, limitatamente agli aspetti che implicano investimento e impiego di risorse;

u) determina, sentite le strutture interessate ed acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, l'ammontare e la ripartizione di tasse e contributi relativi all'iscrizione ed alla frequenza dei corsi.

3. Il CDA è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) il Prorettore vicario;

c) il Direttore amministrativo;

d) il Presidente e due componenti del Comitato dei Sostenitori, di cui all'art. 21;

e) un garante del Consiglio del polo scientifico-didattico Piceno, di cui all'art. 31, designato da quest'ultimo;

f) un garante degli studenti;

g) un garante del personale tecnico-amministrativo;

h) un garante del personale docente-ricercatore.

4. I componenti del CDA non possono essere contemporaneamente componenti del SER. I componenti di cui alle lettere *d), e), f), g)* ed *h)* non possono essere contemporaneamente componenti del NVA. I componenti di cui alle lettere *f), g)* ed *h)* sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti la Comunità Universitaria, con modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo. I componenti di cui alle lettere *f), g)* ed *h)* non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il CDA è convocato dal Rettore almeno 4 volte l'anno.

6. Il CDA delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.

7. Il CDA dura in carica 6 anni e viene rinnovato contestualmente all'elezione del rettore.

8. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e può essere revocato solo per giustificati motivi.

9. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore.

Art. 20.

Comitato di Ateneo

1. Il Comitato di Ateneo svolge funzioni di impulso e consultive nei confronti delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione e delle altre strutture di Ateneo per quanto riguarda:

a) la programmazione ed i piani di strategici di sviluppo;

b) il fabbisogno di risorse umane e strumentali;

c) le afferenze dei docenti-ricercatori alle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, deliberando in secondo grado le richieste di afferenza eventualmente non accolte dai relativi consigli;

d) le attività di ricerca, di formazione e trasferimento di conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari;

e) le attività di orientamento e tutorato.

2. Coordina i processi di monitoraggio e valutazione delle strutture universitarie e promuove la diffusione dei risultati.

3. Approva il Manifesto annuale degli studi, sulla base delle proposte delle SARFF.

4. Rilascia il nulla osta a docenti-ricercatori per lo svolgimento di attività o per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca.

5. Del Comitato di Ateneo fanno parte:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) il Prorettore vicario;

c) il Direttore amministrativo;

d) i Direttori delle SARRF;

e) il Direttore della School of Advanced Studies;

f) i responsabili dei macro-settori organizzativi, individuati nel Regolamento Generale d'Ateneo.

6. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il rettore o lo richiedano quattro dei suoi componenti.

TITOLO III

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 21.

Comitato dei Sostenitori dell'Università di Camerino

1. Il Comitato dei Sostenitori dell'Università di Camerino ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche della collettività. In particolare:

a) contribuisce alla programmazione ed alla realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università, attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario;

b) rappresenta un permanente collegamento dell'Università con il contesto socio-economico, anche per realizzare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

c) fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'Università nel territorio;

d) contribuisce, attraverso gruppi di lavoro, alla progettazione ed alla definizione dei *curricula* dei Corsi di studio, in modo da favorire il dialogo tra la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi e l'offerta formativa dell'Ateneo.

2. Il Comitato è costituito da rappresentanti del mondo dell'impresa e del lavoro, della cultura e delle professioni, di enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie ed istituti di credito, di aziende di servizi pubblici, di associazioni di categoria, dei consumatori, delle associazioni dei marchigiani nel mondo, dei laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo, anche tramite contributi finanziari.

3. Un regolamento, approvato dal SER, su proposta del Consiglio di amministrazione, prevede i requisiti di partecipazione al Comitato, le modalità di costituzione, di funzionamento e l'eventuale articolazione dello stesso.

4. Il rettore convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione del Presidente tra i componenti del Comitato stesso.

5. Il Presidente rappresenta il Comitato nel CDA, insieme ad altri due componenti designati dal Comitato stesso.

6. Al Comitato partecipano con funzione consultiva il Presidente del Nucleo di Valutazione ed il Direttore amministrativo o un suo delegato, che ne assicura la Segreteria.

7. Il Comitato dura in carica sei anni.

Art. 22.

Comitato pari opportunità

1. È istituito il Comitato per le pari opportunità (CPO), con i seguenti compiti:

a) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;

b) formulare ed attuare azioni positive, rivolte in particolare alla formazione professionale, alla progressione di carriera, alla mobilità, alla organizzazione del lavoro, all'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;

c) attuare le direttive dell'Unione europea per l'affermazione della pari dignità delle persone, al fine di rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà e dignità personale dei singoli;

d) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità.

2. Il Comitato è costituito in maniera paritetica da:

a) quattro rappresentanti del personale docente-ricercatore;

b) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) quattro rappresentanti della componente studentesca.

Le rappresentanze sono elette a suffragio universale dalle rispettive componenti.

3. Il Presidente viene eletto nella prima seduta plenaria successiva al decreto rettorale di nomina dei componenti il Comitato stesso, convocata dal rettore e presieduta dal rettore o suo/a delegato/a. Il presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.

Art. 23.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

2. In particolare il Consiglio degli studenti:

a) esprime proposte su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) può chiedere che nelle riunioni del SER o del CDA o del Comitato di Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, vengano inseriti specifici punti all'ordine del giorno;

c) esprime parere obbligatorio: in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti; sulla disciplina degli accessi ai corsi di studio; sull'organizzazione delle prestazioni degli studenti e loro associazioni per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

d) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo;

e) propone al SER le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel SER, dagli studenti eletti nei Consigli delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo studio (ERSU), dal garante degli studenti nel CDA.

4. Elegge, al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente che restano in carica 2 anni. La seduta per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal Rettore.

Art. 24.

Assemblea della Comunità universitaria

1. L'Assemblea della Comunità universitaria è composta da tutto il personale strutturato, da quello con rapporto di durata almeno biennale nonché dai componenti del Consiglio degli Studenti.

2. L'Assemblea dev'essere convocata per formulare indicazioni circa le modifiche dello Statuto riguardanti gli Organi di Governo dell'Università e le strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione. Di tali indicazioni il SER tiene motivatamente conto.

3. L'Assemblea è convocata inoltre per la presentazione delle candidature per l'elezione del rettore.

4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal decano dei professori di prima fascia. La convocazione, recante l'ordine del giorno, è effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno quindici giorni di anticipo.

5. L'Assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno il 25% dei componenti. Delibera con la maggioranza dei presenti.

Art. 25.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo (NVA) ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi, l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse, i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonché l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività dell'Università.

2. Il NVA è formato da 5 componenti, almeno 3 esterni all'istituzione, dei quali almeno 2 non appartenenti al mondo accademico.

3. I componenti del NVA eleggono al loro interno il presidente, che partecipa con funzione consultiva alle sedute del SER, del CDA e del Comitato dei sostenitori.

4. Per le funzioni relative alla programmazione di Ateneo ed al fabbisogno di risorse umane e per quelle relative alla istituzione o disattivazione delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, il NVA è integrato da un Comitato formato da tre rettori o ex rettori (o loro delegati) di Università non italiane, che può essere consultato anche in modalità telematica.

5. Il NVA, compreso il Comitato che lo integra, è nominato dal SER e presenta i risultati della propria attività agli organi di governo dell'Università almeno una volta l'anno ed ogniqualvolta ne ricorra la necessità; dura in carica sino al completamento del mandato del SER che lo ha nominato.

6. L'Ateneo garantisce ai componenti del NVA l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 26.

Comitato per lo sport universitario

1. L'Università agevola e sostiene le attività sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario.

2. Il Comitato per lo sport universitario:

a) promuove e incrementa la pratica sportiva degli studenti universitari, anche attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline e l'attività agonistica a carattere universitario, avvalendosi del Centro universitario sportivo (CUS) di Camerino e/o di altre associazioni convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario;

b) definisce le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi;

c) formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva.

3. Il Comitato per lo sport universitario è composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario, da tre rappresentanti eletti dagli studenti, di cui almeno uno espresso dalla sede picena, da due rappresentanti designati dal CDA su proposta del CUS e delle altre associazioni operanti nell'ambito dello sport universitario, con le quali esista un rapporto convenzionale.

Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del budget consuntivo. Esprime parere sul budget preventivo e relative variazioni.

2. I suoi membri durano in carica sei anni e non sono revocabili, salvo inadempienza.

3. È composto da tre revisori di cui due nominati dal Consiglio di amministrazione ed uno indicato dal Ministero competente. Qualora quest'ultima designazione non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta, alla nomina provvede il CDA. Il CDA nomina il presidente scegliendolo tra i tre componenti.

4. I componenti del Collegio sono scelti fra appartenenti alla magistratura contabile, alla Ragioneria generale dello Stato, al Ministero di riferimento dell'Università, iscritti all'albo dei revisori contabili o altri soggetti esperti della materia.

5. Il Collegio, qualora riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al rettore e al CDA.

6. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

TITOLO IV

STRUTTURE DI RICERCA E FORMAZIONE

Art. 28.

Strutture autonome responsabili di ricerca e formazione (SARRF)

1. Le articolazioni fondamentali dell'Ateneo sono le Strutture autonome responsabili dello svolgimento e del coordinamento delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e conoscenze, di servizi (SARRF). Tali strutture possono assumere la denominazione di «Scuole di Ateneo».

2. Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo è assegnato alle SARRF (ed eventualmente alle Sezioni nelle quali esse possono articolarsi) in base ad una richiesta di afferenza che deve essere approvata dal Consiglio della stessa SARRF con adeguata motivazione.

3. Le SARRF hanno autonomia scientifica, didattica, organizzativa e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, hanno autonomia finanziaria, gestionale e contabile.

4. Nelle materie non previste dal presente Statuto, spettano alle SARRF i compiti e le funzioni che la legislazione vigente attribuisce a facoltà e dipartimenti.

5. Sono in particolare di competenza delle SARRF, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, lettera *p)*:

a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

b) la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;

c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e la chiamata dei vincitori, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettere *d)* e *f)*;

d) la collaborazione alle attività in materia di orientamento e tutorato;

e) la promozione di intese con altre SARRF per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;

f) la proposta di modifiche dello Statuto e del regolamento didattico di Ateneo;

g) per quanto concerne la ricerca:

g1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività;

g2. la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e ricco di opportunità, attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità geografica, interdisciplinare, intersettoriale, virtuale;

g3. lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità;

h) per quanto concerne la formazione:

h1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;

h2. la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo centrale della propria attività;

h3. il miglioramento continuo delle attività formative, basato sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticità;

h4. la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;

h5. l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori, sulla base della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;

h6. l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo;

i) per quanto concerne il contributo dell'Università allo sviluppo sociale ed economico:

i1. la promozione di processi di innovazione educativa, culturale e tecnologica della società, anche attraverso intese con enti esterni all'Università di Camerino;

i2. la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;

i3. la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (attività di spin off e start up).

6. Le SARRF, anche d'intesa fra loro, possono proporre al CDA l'istituzione di strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative quali: master, corsi di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza.

7. Entro il 30 aprile, ciascuna SARRF approva la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione.

8. A ciascuna SARRF è associata una struttura amministrativa, denominata Polo amministrativo, che ne supporta l'organizzazione e le attività.

9. Le SARRF possono articolarsi in Sezioni, che promuovono, coordinano ed organizzano le attività di ricerca e formazione riferibili ad uno o più macrosettori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per metodo.

10. La proposta di istituzione di una Sezione è avanzata al CDA dal Consiglio della SARRF. Nello stesso modo si procede per la fusione di più Sezioni e/o per la loro disattivazione.

11. Le Sezioni sono prive di autonomia gestionale, ma la SARRF può assegnare loro uno specifico budget.

Art. 29.

Organi della Struttura autonoma responsabile di ricerca e formazione (SARRF)

1. Sono organi delle SARRF: il direttore, il consiglio, la giunta.

2. Il direttore rappresenta la SARRF, presiede il consiglio e la giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della SARRF.

3. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e, subito dopo l'elezione, designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

4. Il direttore viene eletto fra i docenti-ricercatori di prima fascia, membri del consiglio della SARRF. È nominato con decreto del rettore.

5. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio della SARRF.

6. Le elezioni del direttore sono indette dal decano della SARRF due mesi prima della scadenza del mandato. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e, almeno dieci giorni prima delle votazioni, convoca l'assemblea dei componenti il consiglio della SARRF. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, per promuovere le attività formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Questo al fine di consentire agli elettori di valutare l'esperienza dei candidati nelle attività di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla SARRF, la conoscenza delle metodologie didattiche e di organizzazione interna per la progettazione e gestione dei corsi di studio, la capacità di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, nonché l'attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.

7. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti, è eletto direttore il più giovane di età. Per la validità dell'elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle votazioni successive è sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto.

8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano della SARRF indice le elezioni entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione.

9. Ulteriori modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono contenute nel regolamento della SARRF.

10. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, prorettore , coordinatore di Scuola di specializzazione, direttore della School of advanced studies, componente del SER o del NVA.

11. Il consiglio della SARRF è composto:

a) dai docenti-ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio alla cui organizzazione la SARRF partecipi in misura eguale o superiore a 60 crediti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio della SARRF sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo comma 14;

c) da rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e dei titolari di assegni di ricerca che per la loro attività operano nei laboratori di cui la SARRF è responsabile, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore;

d) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla SARRF, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore.

12. Il consiglio:

a) delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti, detratti gli assenti giustificati, purché il loro numero non sia superiore ad 1/3 dei membri, ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. I docenti in aspettativa non hanno diritto di partecipare alle sedute;

b) è convocato dal direttore almeno 6 volte l'anno. Il direttore è tenuto a convocare il consiglio della SARRF, in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.

13. Il consiglio della SARRF definisce la composizione della giunta, organo con funzioni istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, che coadiuva il direttore.

14. Ciascuna SARRF istituisce una Commissione didattica paritetica con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della SARRF e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal consiglio stesso. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente; in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento.

Art. 30.

School of advanced studies

1. L'Università svolge le attività formative di terzo ciclo che conducono al dottorato di ricerca e al diploma di specializzazione nell'ambito di una struttura d'Ateneo denominata School of advanced studies (SAS).

2. La SAS:

a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze;

b) coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei *curricula* per il conseguimento del titolo di «Dottore di ricerca». Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca disciplina le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei *curricula*;

c) definisce e coordina l'ordinamento dei corsi delle Scuole di specializzazione; la durata degli studi, incluse le forme e i modi di tirocinio pratico, ove previsti; il numero massimo degli studenti da ammettere; le risorse umane e strutturali; le fonti di finanziamento. Alle Scuole di specializzazione si applica quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca a proposito dell'istituzione, attivazione e funzionamento dei *curricula* di dottorato di ricerca, ai quali sono equiparati i corsi di specializzazione.

3. La SAS ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia finanziaria, gestionale e contabile.

4. Le Scuole di specializzazione sono prive di autonomia gestionale, ma la SAS può assegnare loro uno specifico budget.

5. Organi della SAS sono: il direttore e il consiglio.

6. Il direttore rappresenta la SAS, ha funzioni di impulso e promozione e sovrintende alle attività della stessa. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, prorettore, direttore di SARRF, componente del SER o del NVA. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

7. Il direttore viene eletto dal consiglio fra i propri componenti, con esclusione dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni del comma 7, dell'art. 29.

8. Almeno dieci giorni prima delle votazioni, il decano della SAS convoca l'assemblea dei componenti il consiglio della Scuola. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, per promuovere le attività formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Questo al fine di consentire agli elettori di valutare la conoscenza dei candidati dell'organizzazione interna dell'Ateneo e della SAS, la capacità di promuovere le attività formative e di ricerca dei dottorandi e degli specializzandi ed il coordinamento delle stesse con la programmazione strategica dell'Ateneo, l'esperienza nelle attività di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla SAS, la capacità di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, l'attenzione alle esigenze dei dottorandi e degli specializzandi e di tutte le altre parti interessate.

9. Il consiglio è l'organo di programmazione e d'indirizzo delle attività della Scuola.

10. Sono membri del Consiglio: i Coordinatori dei curricula di dottorato attivati nell'ambito della SAS e i coordinatori dei corsi delle Scuole di Specializzazione; i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in numero di uno ogni trenta con arrotondamento all'intero superiore. Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un rappresentante degli specializzandi. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i dottorandi e specializzandi iscritti ai corsi nel momento dell'elezione.

11. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni, purché permanga il titolo in base al quale ne fanno parte, ed il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 31.

Polo scientifico-didattico Piceno

1. Il Polo scientifico-didattico Piceno (PSDP) è costituito dall'insieme delle attività di ricerca e formazione dell'Università di Camerino nel territorio Piceno.

2. Tutte le attività che si svolgono nel PSDP sono coordinate dal Consiglio del Polo.

3. Il Consiglio del Polo è formato da:

a) il Presidente;

b) il Direttore amministrativo o un suo delegato;

c) i Direttori ed un rappresentante per ciascuna SARRF che abbia attivi percorsi formativi di primo o di secondo ciclo nel Piceno;

d) due rappresentanti degli studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nei Consigli delle SARRF di cui al precedente punto *c)*;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dai rappresentanti di detto personale nei Consigli delle SARRF di cui al precedente punto *c)*;

f) due rappresentanti nominati dall'Ente di coordinamento delle attività universitarie del territorio.

4. Il Presidente del Consiglio del PSDP è eletto dal Consiglio stesso tra i componenti di cui alla lettera *c)* che siano professori di prima fascia. La carica di Presidente del Consiglio del PSDP è incompatibile con le cariche di Rettore, Prorettore, Direttore di SARRF, SAS o Coordinatori Scuola di specializzazione, componente del SER o del NVA.

5. Il Presidente del Consiglio del Polo:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) indirizza le attività organizzative di competenza del Polo;

c) può essere stabilmente delegato a svolgere funzioni da parte degli organi di governo dell'Ateneo.

6. Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla programmazione strategica di Ateneo e delle linee guida approvate dagli Organi di Ateneo, le competenze del Consiglio del PSDP comprendono:

a) il coordinamento organizzativo delle attività didattiche e scientifiche svolte nella sede;

b) la programmazione dei progetti e dei servizi in materia di diritto allo studio rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio del Polo, in accordo con l'Ente Regionale per il Diritto allo studio di Camerino;

c) la formulazione di proposte relativamente alle attività di ricerca e formazione, che favoriscano l'armonico sviluppo del Polo.

In particolare spetta al Consiglio del Polo:

d) monitorare e valutare l'andamento delle attività didattiche e scientifiche svolte nelle strutture del Polo;

e) individuare e verificare la realizzazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo.

7. La prima seduta del Consiglio, nella quale viene eletto il Presidente, è convocata e presieduta dal Rettore.

8. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio dura in carica 4 anni. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e può essere revocato solo per giustificati motivi.

10. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore.

Art. 32.

Sistema Biblioteconomico Museale

1. Il sistema Biblioteconomico museale dell'Ateneo è dedicato alle esigenze della ricerca e della formazione ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali. Svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione e valorizzazione dei beni che raccoglie, nonché alla ricerca scientifica e alla didattica.

2. Il Sistema ha il compito di:

a) garantire agli studenti, ai professori, ai ricercatori e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto alle fonti bibliografiche di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi, documenti e beni;

b) sostenere e promuovere le attività museali presenti nell'Ateneo finalizzate alla ricerca scientifica, alla promozione e diffusione della cultura, alla conservazione, restauro, catalogazione ed esposizione di beni culturali, all'incremento delle collezioni, all'attività didattica ed espositiva per le scuole di ogni ordine e grado.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE E ORGANIZZATIVA

Art. 33.

Organizzazione amministrativa

1. Il Regolamento Generale di Ateneo specifica l'organizzazione funzionale dei servizi, delle aree e degli uffici e individua le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità.

2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo è organizzato in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo dell'Università.

3. L'amministrazione centrale dell'Ateneo è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del Direttore amministrativo.

Art. 34.

Direttore amministrativo

1. La struttura amministrativa dell'Università fa capo al Direttore amministrativo. I rapporti tra organi di governo dell'Università e dirigenza amministrativa sono disciplinati dall'art. 4 e dalle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, il mancato rinnovo e la revoca degli incarichi stessi, nonché l'eventuale recesso dal rapporto di lavoro sono disciplinati dagli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle disposizioni ivi richiamate.

2. Il Direttore amministrativo ha il compito di dare attuazione ai programmi e ai provvedimenti deliberati dagli organi accademici. È responsabile dell'attività dell'Università, della gestione e dei relativi risultati sotto il profilo amministrativo.

3. In particolare, competono al Direttore amministrativo:

a) la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici e servizi dell'Università;

b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, sulla base delle proposte delle Scuole, del Comitato di Ateneo e delle Aree tecnico-amministrative e sulla base delle indicazioni del CDA;

c) la verifica e il coordinamento dell'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione;

d) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal CDA su proposta del Rettore, scegliendo tra i soggetti di cui all'art. 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Per favorire il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, è auspicabile che i candidati alla carica di Direttore Amministrativo sappiano: dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi politici degli Organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal fine un budget; gestire i processi organizzativi; gestire le relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e qualitativi per definire strategie di intervento; manifestare attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.

6. L'incarico non può avere durata inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque ed é rinnovabile. La retribuzione è stabilita dal CDA, in base alle leggi vigenti.

7. Il Direttore amministrativo può proporre al CDA la nomina di un funzionario che lo sostituisce in caso d'impedimento o assenza; al funzionario possono essere affidate dal CDA, di volta in volta o in maniera stabile, ulteriori specifiche funzioni.

8. Decorsi novanta giorni dall'insediamento del Rettore, cessa l'incarico del Direttore amministrativo.

Art. 35.

Funzioni dirigenziali

1. Le funzioni di dirigente sono attribuite dal CDA a tempo determinato, con possibilità di rinnovo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale esterno secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I titolari delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti - compresi i centri di gestione autonoma, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati con apposita delibera del CDA.

5. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal CDA, nel rispetto delle norme vigenti.

6. Decorsi novanta giorni dall'insediamento del Rettore, cessano tutti gl'incarichi dirigenziali.

Art. 36.

Pareri sulle deliberazioni e loro attuazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta agli Organi di Governo dell'Università deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'area interessata e del responsabile dell'area finanziaria, nonché del Direttore amministrativo sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Il Direttore amministrativo è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

TITOLO VI
NORME COMUNI

Art. 37.
Regolamenti

1. Le modalità attuative delle disposizioni statutarie sono contenute nei regolamenti di Ateneo, dei vari organi e delle singole strutture.

2. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti. Sono emanati, previa verifica della loro conformità allo Statuto e alla legge, con decreto del Rettore, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo.

3. Il Regolamento Generale di Ateneo (RGA) contiene le norme relative:

a) all'organizzazione dell'Università;

b) alle modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'Ateneo.

4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del budget e al controllo della gestione, nonché le connesse responsabilità. È deliberato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei principi e criteri generali fissati dal SER.

5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei Corsi di studi dell'Università. È approvato dal SER, sentito il parere del CDA limitatamente agli aspetti che implicano investimento e impiego di risorse.

6. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti fissa le modalità di convocazione dello stesso e di elezione del suo Presidente. È deliberato dal Consiglio degli Studenti nella prima riunione dopo la costituzione.

7. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e degli organi di governo. Sono approvati dai rispettivi Consigli.

8. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

9. Ogni organo collegiale adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 38.
Norme generali per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di Presidente del SER, di Direttore di SARRF o della SAS, deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

2. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina di almeno due terzi dei componenti. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti o di eletti previsto o per altre cause, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

3. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. Il presidente di un organo collegiale è altresì tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste dal presente Statuto.

4. In caso di parità nel risultato di un'elezione, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

6. La convocazione è fatta in forma cartacea o telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti.

7. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

8. I componenti degli organi collegiali contemplati nel titolo II sono nominati con decreto del Rettore.

9. Le sedute degli organi sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

10. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le diverse maggioranze richieste dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.

11. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui, nelle votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in parità, è il voto del presidente che determina la maggioranza.

12. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

13. Per le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente, il voto è segreto e la seduta è segreta.

14. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. È cura di chi presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.

15. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Gli eventuali interessati possono fornire il testo integrale del loro intervento da allegare al verbale.

16. Nel sito web dell'Ateneo è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i verbali delle sedute degli Organi di governo dell'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13. Entro una settimana dalla seduta alla quale si riferiscono, vengono resi pubblici, attraverso la home page del sito web dell'Università, estratti delle principali decisioni assunte dal SER, dal CDA e dal Comitato di Ateneo.

17. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive.

18. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti, lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini dell'immediata rieleggibilità. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in organi collegiali, si procede al rinnovo entro 60 giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

Art. 39.
Mozione di sfiducia per i presidenti degli organi

1. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, con il voto palese dalla maggioranza assoluta dei relativi componenti, cessano dalla carica il presidente o il direttore dei seguenti organi collegiali:

a) Senato delle rappresentanze di cui all'art. 18;

b) Comitato dei sostenitori dell'Università di Camerino di cui all'art. 21;

c) Comitato pari opportunità di cui all'art. 22;

d) Consiglio degli studenti di cui all'art. 23;

e) Nucleo di valutazione di Ateneo di cui all'art. 25;

f) SARRF di cui all'art. 28;

g) School of advanced studies di cui all'art. 30;

h) Polo scientifico didattico Piceno di cui all'art. 31.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, il Decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente. Ai fini del presente articolo e dell'art. 38, comma 3, per Decano si intende: il Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità) per gli organi di cui alle lettere *a)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1; il più anziano di età (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità) per gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.

4. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

5. Per il Rettore si osserva quanto stabilito dall'art. 16, comma 11.

Art. 40.
Silenzio assenso

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente Statuto, questo è da ritenersi favorevole qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 41.

Afferenze e trasferimenti dei docenti-ricercatori

1. Ogni docente-ricercatore deve afferire ad una SARRF.

2. Il trasferimento ad una SARRF da parte di soggetti già afferenti ad altra SARRF dell'Università, ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è stata accolta la richiesta.

Art. 42.

Inizio dell'anno accademico

1. Fatte salve eventuali disposizioni dirette a soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il primo novembre. Le SARRF possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto, cessano di avere efficacia le norme con lo stesso incompatibili.

Art. 44.

Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, gli organi di governo dell'Ateneo e delle strutture di ricerca e formazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato, salvo i casi di disattivazione della struttura o di insediamento di un nuovo organo di diversa composizione.

2. Gli attuali Presidi e Direttori di dipartimento che, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, si trovino nel secondo mandato consecutivo, possono essere eletti alla carica di Direttore della SARRF per un solo mandato. Il rettore in carica non può essere rieletto nella carica.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico restano in carica fino a che non vengono completate le procedure per l'insediamento degli organi che li andranno a sostituire (CDA e SER). Per quanto riguarda il CDA, il rettore, entro un mese dall'entrata in vigore dello Statuto, provvede all'indizione delle votazioni per l'elezione dei garanti di cui alle lettere *f)* (studenti), *g)* (personale tecnico-amministrativo) e *h)* (docenti-ricercatori) del comma 3 dell'art. 19.

4. Il Senato accademico viene sciolto non appena nominati i componenti del SER di cui alle lettere *a)* (rappresentanti del personale docente-ricercatore di ruolo), *b)* (rappresentanti del personale tecnico-amministrativo), *c)* (rappresentanti degli studenti) e *d)* (rappresentanti dei ricercatori non di ruolo) dell'art. 18, comma 2 - le cui elezioni sono indette dal rettore entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Senato Accademico in carica, indica, sulla base dell'art. 21, comma 2, i criteri per la composizione del Comitato dei sostenitori, le modalità di primo funzionamento e la durata del primo mandato (non superiore a un anno). Il rettore provvede quindi al primo insediamento del Comitato stesso e convoca la prima riunione per l'elezione del Presidente e per la nomina degli altri due componenti che entreranno a far parte del Consiglio di amministrazione, non appena costituito ai sensi del presente Statuto. Completato questo adempimento, il rettore provvede all'insediamento del nuovo CDA.

6. Contestualmente all'avvio delle procedure per l'insediamento del CDA, il rettore provvede all'insediamento di un Comitato di Ateneo provvisorio, composto dai Presidi di Facoltà, dal Presidente del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, dal rappresentante dei Direttori di Dipartimento in Senato accademico, dal Direttore amministrativo e dal rettore che lo presiede. I pro rettori partecipano al Comitato con funzione consultiva.

7. Al Comitato viene affidato il compito di elaborare il piano di istituzione delle SARRF che, entro tre mesi, deve essere inviato al NVA. Per consentire al Comitato questo adempimento, il personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo che intende costituire una SARRF ed afferire ad essa deve far pervenire al Comitato stesso, entro il termine di 2 settimane dalla sua costituzione, un progetto di fattibilità che includa: *a)* le eventuali afferenze, *b)* le ipotesi di responsabilità sulle attività di ricerca e formazione, *c)* una stima della sostenibilità della struttura in termini di risorse disponibili ed acquisibili, *d)* ogni altro elemento idoneo a valutare la fattibilità del progetto. Il NVA, entro 45 giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere sulla fattibilità e sostenibilità del piano di istituzione delle SARRF, fornendo anche suggerimenti per eventuali modifiche o rimodulazioni. Per l'espressione del proprio parere il NVA può far ricorso ad una valutazione esterna, anche internazionale.

8. Il Comitato di Ateneo provvisorio, tenuto conto del parere del NVA, elabora entro un mese il piano finale d'istituzione delle SARRF, da presentare al CDA.

Il CDA, anche nell'ipotesi di inutile decorso del termine per l'elaborazione della proposta finale, decide in ordine all'istituzione delle SARRF e delle eventuali sezioni.

09A02278

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione di deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) la deliberazione n. 6/2009 inerente il rilascio delle quote di CO_2 per l'anno 2009, le Deliberazioni n. 7/2009 e n. 8/2009 inerenti l'aggiornamento delle autorizzazioni ed il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

09A02916

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 57/2009-7175 del 24 febbraio 2009 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Iodosan S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco:

SKF AWI 201;
confezione A.I.C. n. 028986014;
descrizione: pomata 3 g 2%;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977011;
descrizione: 21 compresse 0,25 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977047;
descrizione: 84 compresse 2 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977050;
descrizione: 84 compresse 5 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977098;
descrizione: 84 compresse 0,5 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977100;
descrizione: 84 compresse 1 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977112;
descrizione: 21 compresse 2 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977124;
descrizione: 21 compresse 5 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977023;
descrizione: 21 compresse 0,5 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977062;
descrizione: 84 compresse 0,25 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977074;
descrizione: 126 compresse 0,25 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977086;
descrizione: 210 compresse 0,25 mg;

IOD RA0295;
confezione A.I.C. n. 032977035;
descrizione: 21 compresse 1 mg.

09A02776

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wellvone»

Con la determinazione n. aRM - 55/2009-10 del 24 febbraio 2009 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta The Wellcome Foundation LTD (rappresentata in Italia dalla ditta GlaxoSmithKline s.p.a)

l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: WELLVONE;

confezione A.I.C. n. 029557016;

descrizione: 63 compresse 250 mg.

09A02774

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Videx»

Con la determinazione n. aRM - 56/2009-1401 del 24 febbraio 2009 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: VIDEX ;

confezione A.I.C. n. 028341143;

Descrizione: polvere non tamponata 4 g - 1 flacone.

09A02775

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Meningitec»

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda ed al fine di evitare interruzioni del trattamento terapeutico, i lotti delle confezioni della specialità medicinale MANINGITEC 035438047/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 MI senza ago 035438050/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 MI senza ago 035438062/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 MI con ago 035438074/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite in vetro da 0.5 MI con ago, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 15 marzo 2009, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/667 del 25 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02608

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-063) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00